

**AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI MEDIANTE PUBBLICAZIONE SUL SITO  
WEB DELL'AMMINISTRAZIONE.**

**Tar Lazio, Roma, Sez. III, BIS**

**Ordinanza del 24.1.2023 pubblicata il 27/01/2023 - N. 00565/2023 Reg. Prov. Cau.**

**e N. 00152/2023 Reg. Ric.**

Si rende noto che con ordinanza del 24.1.2023, pubblicata il 27/01/2023 - N. 00565/2023 Reg. Prov. Cau. e N. 00152/2023 Reg. Ric., il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio sede di Roma, Sez. Terza BIS, ha disposto l'integrazione del contraddittorio mediante "pubblici proclami" sul sito web dell'Amministrazione, con le modalità ivi indicate nei confronti di tutti i controinteressati ricoprenti le posizioni utili nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) e nelle conseguenti e contestuali Graduatorie di Istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999 n. 124, per l'Ambito Territoriale per la provincia di Bari, per la classe di concorso A027 – matematica e fisica, valide per il biennio 2022/23 - 2023/24, nonché per le ulteriori classi di concorso GPS III FASCIA classe di concorso A016 - disegno artistico e modellazione odontotecnica; GPS III FASCIA classe di concorso A037 scienze e tecnologie delle costruzioni tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica; GPS III FASCIA per la classe di concorso A020 – fisica; GPS III FASCIA classe di concorso A026 – matematica; GPS III FASCIA classe di concorso A060 - tecnologia nella scuola secondaria di I grado; GPS III FASCIA classe di concorso A032 - scienze della geologia e della mineralogia; GPS III FASCIA classe di concorso A047 - scienze matematiche applicate; GPS III FASCIA classe di concorso B014 - laboratori di scienze e tecnologie delle costruzioni - Biennio 2022/23 – 2023/24, pubblicate in data 01/08/2022.

**In esecuzione della suddetta richiamata ordinanza si riporta di seguito:**

**1) Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:**

T.A.R LAZIO – ROMA – SEZIONE TERZA BIS; R.G. n 00152/2023;

**2) Nome della parte ricorrente ed indicazione dell'Amministrazione intimata:**

PESCE Rocco, (C.F. PSCRCC70R17L220I), nato a Toritto (BA), il 17.10.1970 ed ivi residente.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro tempore;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE –UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA – AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI BARI in persona del Dirigente pro tempore;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA

PUGLIA - AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI BARI ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “MAZZINI - DE CESARE” LICEO LINGUISTICO - I.P. SOCIO SANITARIO “FERMI” in persona del Dirigente p.t.

### **3) Estremi dei provvedimenti impugnati:**

Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) e delle conseguenti e contestuali Graduatorie di Istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999 n. 124, per l’Ambito Territoriale per la provincia di Bari, per la classe di concorso A027 – matematica e fisica, valide per il biennio 2022/23 - 2023/24. Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) e delle conseguenti e contestuali Graduatorie di Istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 per l’Ambito Territoriale per la provincia di Bari, per le ulteriori classi di concorso d’interesse del ricorrente, ovvero : GPS III FASCIA classe di concorso A016 - disegno artistico e modellazione odontotecnica; GPS III FASCIA classe di concorso A037 scienze e tecnologie delle costruzioni tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica; GPS III FASCIA per la classe di concorso A020 – fisica; GPS III FASCIA classe di concorso A026 – matematica; GPS III FASCIA classe di concorso A060 - tecnologia nella scuola secondaria di i grado; GPS III FASCIA classe di concorso A032 - scienze della geologia e della mineralogia; GPS III FASCIA classe di concorso A047 - scienze matematiche applicate; GPS III FASCIA classe di concorso B014 - laboratori di scienze e tecnologie delle costruzioni - Biennio 2022/23 – 2023/24, pubblicate in data 01/08/2022. Decreto del Ministero dell’Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio III, Ambito Territoriale per la Provincia di Bari, m pi.AOOUSPBA.REGISTRO.UFFICIALE.U.0033897.30-11-2022 con il quale il Dirigente dell’Ufficio, preso atto del decreto di esclusione per mancanza del titolo di accesso, acquisito il 29.11.2022 per la seconda fascia, ha disposto l’esclusione del ricorrente dalle sopracitate graduatorie per la classe di concorso A027, come da decreto della Scuola inserito al SIDI. Decreto del Ministero dell’Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio III, Ambito Territoriale per la Provincia di Bari, m pi.AOOUSPBA.REGISTRO.UFFICIALE(U). 0033970.01-12-2022, con il quale il Dirigente dell’Ufficio, preso atto dei decreti di rettifica, acquisiti in data 29/11/2022, per tutte le classi di concorso del secondo grado di prima e di seconda fascia, ha disposto la convalida della rettifica dei punteggi così come acquisiti da decreti della Scuola inseriti al SIDI. Decreto del Dirigente Scolastico dell’Istituto Omnicomprensivo “Mazzini - De Cesare” - Liceo Linguistico - I.P. Socio Sanitario “FERMI”, contrassegnato al Prot. n. 0004087 del 9.11.2022 avente ad oggetto: “Esito verifiche prof. Pesce Rocco, nato a Toritto (Ba) il 17/10/1970 gps III fascia classe di concorso a016 - disegno artistico e modellazione odontotecnica; gps III fascia classe di concorso

a037 scienze e tecnologie delle costruzioni tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica; gps III fascia per la classe di concorso a020 – fisica; gps III fascia classe di concorso a026 – matematica; gps III fascia classe di concorso a060 - tecnologia nella scuola secondaria di I grado; gps III fascia classe di concorso a027 - matematica e fisica; gps III fascia classe di concorso a032 - scienze della geologia e della mineralogia; gps III fascia classe di concorso a047 - scienze matematiche applicate; gps III fascia classe di concorso b014 - laboratori di scienze e tecnologie delle costruzioni- biennio 2022/23 – 2023/24- esclusione cl. di concorso a027- rettifica del punteggio”, con il quale è stata accertata in capo al ricorrente: 1) la mancanza del titolo di accesso; 2) la necessità di esclusione dalle citate graduatorie, nonché 3) la rettifica del punteggio maturato nelle altre classi di concorso ; 4) e con cui il ricorrente è stato privato della supplenza sulla classe di concorso A027 Matematica e Fisica. **Ordinanza del Ministero dell’Istruzione n. 60 del 10.07.2020**, adottata a firma del Ministro p.t., avente ad oggetto “Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo” nella parte in cui, in particolare all’art. 3 comma 6, all’art. 7, comma 8, all’art. 8 lettera d) nonché commi 7,8, e 9, Allegato A/4 “Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di II fascia per le supplenze del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado” lettera A.1 rubricata “Titolo di studio che costituisce titolo di accesso alla specifica classe di concorso secondo la normativa vigente” non consentirebbe l’inclusione del ricorrente nelle GPS e contestuali G.I. nella classe di concorso A027 per mancanza del titolo di accesso. **Ordinanza del Ministero dell’Istruzione n. 112 del 6.5.2022** adottata a firma del Ministro p.t., avente ad oggetto: “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo” nella parte in cui, in particolare all’art. 3 comma 9, nonché nell’Allegato A/4 “Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di II fascia per le supplenze del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado” lettera A.1 rubricata “Titolo di studio che costituisce titolo di accesso alla specifica classe di concorso secondo la normativa vigente”, non consentirebbe l’inclusione del ricorrente nelle GPS e contestuali G.I. nella classe di concorso A027 per mancanza del titolo di accesso. **Tabella A/B allegata al DPR n. 19 del 14.2.2016**, avente ad oggetto: “disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell’articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133” e “nuove classi di concorso:

denominazione, titoli di accesso, insegnamenti relativi”. Tabella A/B del D.P.R. 259/17 avente ad oggetto: “nuove classi di concorso: denominazione, titoli di accesso, insegnamenti relativi” nella parte relativa alla disciplina dei titoli di accesso alla classe A027, in cui non consentirebbero l’inclusione del ricorrente nelle graduatorie per la medesima classe di concorso con la laurea in Ingegneria Civile di Vecchio Ordinamento. Ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o conseguente o di approvazione di eventuale rettifica delle graduatorie de quo, anche ai fini della loro disapplicazione, nella parte in cui non includono il ricorrente nelle GPS e contestuali G.I. per le classi di concorso A027 con il punteggio maturato in base ai titoli dichiarati ed allegati alla domanda di inclusione m pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.7471220.27-05-2022 per complessivi punti 52,50 e come risultanti al momento della pubblicazione delle suddette graduatorie in data 01/08/2022 e nella parte in cui riducono il punteggio maturato dal ricorrente nelle altre classi di concorso di suo interesse, ovvero punti: 40,50 per la classe di concorso a016 - disegno artistico e modellazione odontotecnica; 40,50 per la classe di concorso a037 - scienze e tecnologie delle costruzioni tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica; 40,50 per la classe di concorso a020 – fisica; 40,50 per la classe di concorso a026 – matematica; 40,50 per la classe di concorso a060 - tecnologia nella scuola secondaria di I grado; 40,50 per la classe di concorso a032 - scienze della geologia e della mineralogia; 40,50 per la classe di concorso a047 - scienze matematiche applicate; 27,50 per la classe di concorso b014 - laboratori di scienze e tecnologie delle costruzioni. Provvedimento di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro a tempo determinato instaurato con contratto individuale di lavoro, stipulato in data 28/09/2022 prot. n. 14233 con il ricorrente in qualità di docente per n. 18 ore settimanali di lezione, con decorrenza dal 28/09/2022 al 31/08/2023.

#### **e Sunto dei motivi di ricorso:**

I provvedimenti impugnati sono illegittimi per questi motivi - Violazione artt. 3 – 97 Cost. - Violazione e/o errata applicazione della O.M. 60/2020 - Tabella A/4 - Lett. A) “Titolo di accesso alla graduatoria e relativo punteggio” Punto A.1 “Titolo di studio che costituisce titolo di accesso alla specifica classe di concorso secondo la normativa vigente” – Violazione e/o errata applicazione delle Tabelle A/B del D.P.R. 19/2016 e 259/17 - Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza – Eccesso di potere per difetto di motivazione. - Illegittimità. - Violazione artt. 3 – 97 Cost. - Violazione e/o errata applicazione della O.M. 112/2022 – Allegato A/4 “Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di II fascia per le supplenze del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado” - Lettera A.1 rubricata “Titolo di studio che costituisce titolo di accesso alla specifica classe di concorso secondo la normativa – Eccesso di potere per illogicità,

contraddittorietà, irragionevolezza – Eccesso di potere per difetto di motivazione - Illegittimità - Violazione artt. 3 – 97 - 4 e 35 Cost. - Violazione dell’art. 5 del D.M. 259/2017 - Violazione e/o errata applicazione del DPR 19/2016 e relativa Tabella A nella parte relativa alla disciplina dei titoli di accesso alla classe di concorso A027 (Ex 49/A) - Illegittimità – Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza – Eccesso di potere per difetto di motivazione. - Violazione del D.M. 39/98 e del D.M. 354/98 nella parte relativa alla laurea in ingegneria Vecchio Ordinamento quale idoneo titolo di accesso alla classe di concorso A027 (ex 49/A) - Eccesso di potere per erroneità irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità, ingiustizia manifesta, erronea ed insufficiente motivazione – Contraddizione tra atti della P.A. – Illegittimità. - Eccesso di potere per per illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza e per difetto di motivazione di tutti gli atti impugnati. L’Ordinanza Ministeriale n.60/2020 dopo aver richiamato, nel preambolo, il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, che prevede il “Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento”, nonché il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, che “dispone la revisione e l’aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado prevista dal D.P.R.n. 19/2016, come indicato nell’allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del decreto medesimo”, relativamente al titolo di studio per l’accesso alle classi di concorso, all’art. 8 (Valutazione dei titoli), prevede “che gli aspiranti all’inserimento nelle GPS di prima e seconda fascia siano graduati, sulla base del possesso dei titoli di cui agli allegati A, parte integrante della presente ordinanza”. Per il ricorrente, quindi, è prevista l’applicazione dell’Allegato A/4, cioè la Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di II fascia per le supplenze del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado, allegata alla OM n. 60/2020, e precisamente la Lett. A “Titolo di accesso alla graduatoria e relativo punteggio” Lett. A.1 “Titolo di studio che costituisce titolo di accesso alla specifica classe di concorso secondo la normativa vigente”. L’Ordinanza Ministeriale n. 112 del 2022 dopo aver richiamato, nel preambolo, il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259 e l’O.M. n. 60/2020, all’art. 8 (Valutazione dei titoli), stabilisce che “Gli aspiranti all’inserimento nelle GPS di prima e seconda fascia sono graduati, sulla base del possesso dei titoli di cui agli allegati A, parte integrante della presente ordinanza”. Per il ricorrente è prevista l’applicazione dell’Allegato A/4, cioè la Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di II fascia per le supplenze del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado, allegata alla O.M. 112/2022 e precisamente la Lett. A “Titolo di accesso alla graduatoria e relativo punteggio” Lett. A.1 “Titolo di studio che costituisce titolo di accesso alla specifica classe di concorso secondo la normativa vigente”. Orbene, la “normativa vigente”, in materia di titolo di studio valido per l’accesso alle classi di concorso richieste, prevede l’applicazione del D.P.R.n. 19/2016, nonché del D.M. n. 259 del 9 maggio 2017, che ha integrato il citato D.P.R.19/2016. In particolare, per quel che interessa, l’art. 5 del D.M. 259/2017 statuisce che: “coloro i quali, all’entrata in vigore del D.P.R. n. 19/2016, sono in possesso di titoli di studio validi per l’accesso alle

classi di concorso ai sensi del D.M. n. 39/98 e s.m.i. e del D.M. n. 22/2005 possono partecipare alle prove di accesso ai percorsi di tirocinio formativo attivo di cui al D.M. n. 249/2010 e presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di istituto per le corrispondenti nuove classi di concorso, come definite nelle tabelle A e B allegate al D.P.R. 19/2016". Tale norma è molto importante ai fini che qui interessano, perché statuisce con chiarezza che il ricorrente, poiché in possesso, alla data dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 19, cioè nell'anno 2016, di un titolo di studio valido ai sensi del D.M. 38/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI risulta avente titolo all'accesso alla classe di conc. A027. Infatti, la Laurea in Ingegneria Civile di Vecchio Ordinamento, è assolutamente titolo di studio idoneo per l'accesso alla classe di concorso A027 (EX 49/A) proprio perché sancito dal D.M. n. 39/98, nonché delle sue successive integrazioni e modificazioni prodotte dal DM 354/98. Detto decreto, che ha modificato ed integrato il D.M. 39/98, prescrive che la laurea di vecchio ordinamento in Ingegneria Civile è titolo di studio idoneo e valido per l'accesso alla classe di concorso A027 (EX 49/A) e lo stabilisce con chiarezza a pag. 18 (nota a) dell'Allegato 1 del DM 354/98 (richiamato dall'art. 5 del DM 259/2017), ove si legge che la Laurea in Ingegneria è titolo di accesso idoneo e valido per la classe di concorso A027 (all'epoca denominata 49/A) se conseguita entro l'Anno Accademico 2000/2001, proprio come nel caso del ricorrente (v.DOC. 1 allegato: laurea in ingegneria, conseguita nell'A.A. 1999/2000 e conferita il 4.10.2000). Ne deriva che la motivazione dell'esclusione, secondo cui il titolo di laurea dichiarato dal ricorrente non sarebbe valido per l'accesso alla classe di concorso A027 è totalmente infondata ed assolutamente illegittima, in quanto viola l'applicazione dell'art. 5 del D.M.259/2017, cioè di un decreto ministeriale espressamente richiamato nel preambolo dell'OM 60/2020 e dell'O.M. 112/2022. Detto articolo prevede che, siccome il prof. Pesce con la sua laurea, avrebbe potuto partecipare ai concorsi di cui al D.M. 354/98 ed essendone in possesso di tale laurea nell'anno 2016, egli poteva e può, per espressa previsione di legge, chiedere l'inserimento nelle GPS e GI per cui è causa. Inoltre, non essendovi state, da parte della P.A. Scolastica, ulteriori specificazioni sulle presunte ragioni della non validità del titolo di studio posseduto dal docente Pesce Rocco, l'esclusione appare già di per sé viziata e meritevole di annullamento per difetto di motivazione. A ciò aggiungasi che il provvedimento di esclusione è sopraggiunto dopo un biennio di permanenza nelle graduatorie (da cui solo oggi è stato escluso per una presunta mancanza di titolo di accesso) e ciò senza che la P.A. scolastica abbia mai obiettato alcunchè, nel biennio precedente, non solo consentendogli di insegnare sulla cattedra di Matematica e Fisica (A027 – EX 49-A) , ma procedendo pure ad emanare un decreto di convalida, così riconoscendo, contraddittoriamente, la validità della laurea in Ingegneria quale titolo di accesso alla cl. di concorso A027 che adesso, invece, vorrebbe negargli. Perciò, appare del tutto evidente che il provvedimento impugnato non possa ritenersi immune dal vizio dell'eccesso di potere, allorquando, cioè, dispone l'esclusione del prof. Pesce esattamente per lo stesso motivo per cui lo si è lasciato permanere nelle graduatorie de quo, ingenerando così nel docente il legittimo affidamento sulla circostanza che la laurea in ingegneria di vecchio ordinamento fosse idonea per l'accesso alla citata classe di concorso, proprio in virtù della pregressa esistenza, rispettivamente, del D.M. 39/98 e del D.M. 354/98, richiamati tempo dopo anche dallo art. 5 del D.M. 259/2017. Per cui

non si può negare come vi sia, nella fattispecie in esame, una contraddizione di atti della P.A., che pure delinea un eccesso di potere. Inoltre, a prescindere dalla erroneità, irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità degli atti amministrativi dei quali oggi si chiede l'annullamento (previa sospensione in via cautelare della loro efficacia), nel caso di specie si evince anche una ingiustizia manifesta. Perciò, se e' pur vero che della c.d. "ingiustizia manifesta" la giurisprudenza ha fatto poca applicazione, non v'è chi non veda, per quanto sopra esposto, come l'atto amministrativo impugnato sia "talmente iniquo da risolversi in un insanabile contrasto con i principi dell'equità e del diritto, ovvero, come pure si è detto, nella mancanza di causa dell'atto". Infatti, come si è avuto modo di illustrare, il D.M. 354/ 1998, che ha integrato il D.M. 39/1998 nella parte relativa ai titoli di studio validi per l'ammissione alla classe di concorso 49/A (A027), per quanto qui di interesse, ha espressamente previsto la laurea in ingegneria quale titolo di studio valido per l'ammissione alla classe di concorso di Matematica e Fisica, cioè alla classe di concorso prescelta dal ricorrente. In particolare, come detto, nell'Allegato 1 a tale decreto, a pag. 18, nella classe di concorso 49/A (Matematica e Fisica), risultano essere titoli di accesso le seguenti lauree: astronomia; discipline nautiche; fisica; ingegneria; matematica; matematica e fisica; scienze matematiche; scienze fisiche e matematiche. La laurea in ingegneria, stabilisce detto DM 354/1998, è titolo valido di ammissione ai concorsi per l'accesso ai ruoli, (v. nota A, c.d. lauree di vecchio ordinamento, pag. 18). Per altro verso, inoltre, l'inserimento della A027 (Matematica-Fisica 49/A) nel medesimo ambito disciplinare insieme alla classe di concorso A-26 (Matematica 47/A) e A-20 (Fisica 38/A), operata dal DM 354/98, determina sicuramente, quale necessaria conseguenza, che la laurea in ingegneria di vecchio ordinamento sia un titolo valido per l'insegnamento di Matematica e Fisica (A027), perché tale classe di concorso presenta un programma di insegnamento che altro non è, se non la somma dei programmi previsti per le altre due singole classi di concorso (A-26 Matematica e A-20 Fisica) in cui la predetta laurea è sicuramente valida per l'accesso. Ciò significa che anche a voler limitare l'idoneità del titolo costituito dalla laurea in ingegneria di Vecchio Ordinamento alla specifica fattispecie riguardante l'accesso ai ruoli tramite i concorsi determinati dal DM 354/1998, tuttavia, ciò nonostante, tale circostanza non fa altro che dimostrare tutta l'illegittimità per eccesso di potere costituito dalla irragionevolezza, oggi lamentata in questa sede, ovvero la violazione artt. 3 – 97 Cost., la violazione e/o errata applicazione della O.M. 60/2020 - Tabella A/4 - Lett. A) "Titolo di accesso alla graduatoria e relativo punteggio" Punto A.1 "Titolo di studio che costituisce titolo di accesso alla specifica classe di concorso secondola normativa vigente", la violazione e/o errata applicazione delle Tabelle A/B del D.P.R. 19/2016 e 259/17, la violazione degli artt. 3 – 97 Cost. , la violazione e/o errata applicazione della O.M. 112/2022 – Allegato A/4 "Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di II fascia per le supplenze del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado" - Lettera A.1 rubricata "Titolo di studio che costituisce titolo di accesso alla specifica classe di concorso secondo la normativa vigente". Il che rivela il profilo dell'eccesso di potere più evidente nel caso di specie, cioè la illogicità degli atti impugnati, posto che il titolo di accesso in possesso del prof. Pesce, ovvero la laurea in ingegneria civile (Vecchio Ordinamento), da un lato gli consente di accedere alle singole cattedre di matematica A-26 ed a quella di fisica A-20 - i cui singoli

programmi di insegnamento, sommati, costituiscono il programma di insegnamento di Matematica e Fisica (A027), mentre, dall'altro lato (contraddittoriamente), non gli consentirebbe l'accesso alla cattedra di matematica e fisica, allorquando, cioè, le stesse materie (Matematica e Fisica) sono insegnate insieme e su un'unica cattedra, nella classe di concorso A027 (che di differente, quindi, ha soltanto il codice). Quanto sopra, francamente, oltre che illogico è addirittura paradossale! Ed invero l'On. Le Sezione adita si è già pronunciata sul punto, stigmatizzando l'operato irragionevole della P.A. Scolastica, come da sentenza n. 08440/2021 reg. ric. che in copia si allega (DOC. 12), con la quale ha rilevato che: "Occorre osservare che la laurea conseguita dalla ricorrente è ritenuta dal DM 354/98 idonea ai fini dell'insegnamento di matematica A026 e fisica A020, mentre non è ritenuta idonea dall'amministrazione ai fini dell'insegnamento della classe A027 matematica e fisica. L'esclusione, a giudizio del collegio, non appare ragionevole né logica. Le disposizioni contenute nella Tabella A del d.P.R. n. 19/2016 appaiono effettivamente viziate da illogicità, contraddittorietà e irragionevolezza, nella parte in cui, da un lato, consentono a chi sia in possesso di una laurea in ingegneria, alle condizioni sopra riepilogate, di insegnare sulla classe di concorso A026 "Matematica" e sulla A020 "Fisica" ma, allo stesso tempo, impediscono ai docenti in possesso del medesimo titolo di studio di potere accedere alla classe di concorso A027 "Matematica e Fisica" che ricomprende in unum i succitati insegnamenti. Sia il previgente d.m. n. 39/98 e sia l'attuale D.P.R. n. 19/2016, quest'ultimo parzialmente modificato e integrato dal d.m. n. 259/2017, prevedono che i laureati in ingegneria possano, alle sopra rammentate condizioni, accedere agli insegnamenti relativi alle materie della fisica e della matematica, ma solo separatamente, precludendo entrambi la possibilità che lo stesso titolo di studio possa invece essere ritenuto valido anche per l'accesso alla classe di concorso A027 (ex 49/A) che ricomprende entrambi gli insegnamenti di cui trattasi. Tale ultima previsione appare quindi incomprensibile in punto di ragionevolezza." Ed ancora: "Il collegio, quindi, non ravvisa sufficienti ragioni per impedire l'accesso all'insegnamento sulla prefata classe A027 da parte dei laureati in ingegneria, ovviamente facendo riferimento a quelli che dimostrino di possedere sia i requisiti per insegnare fisica sia quelli per insegnare matematica, così come previsti dal medesimo d.P.R. n. 19/2016, modificato dal d.m. n. 259/2017. La conclusione di cui sopra appare imporsi anche alla luce dei principi costituzionali di accesso ai pubblici impieghi per concorso (art. 97) e di diritto al lavoro (cfr. artt. 4 e 35 per ciò che rileva in questa sede), i quali impongono di prevedere restrizioni alle posizioni giuridiche che sottendono solo qualora esse siano effettivamente giustificate". La pronuncia del Tar capitolino in tal senso, non è isolata, come dimostrano le sentenze della stessa Sezione Terza Bis nn. 08175/2021 reg. ric e 08177/2021 reg. ric che in copia si allegano (DOCC.13 e 14), nonché la pronuncia del Tar per la Lombardia di Milano n. 00863/2021 reg. ric (DOC. 15). Violazione dell'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (come modificato dall'art. 1 della legge 11 febbraio 2015, n. 15) - violazione del principio di buona fede nell'attività amministrativa - Eccesso di potere per scorrettezza e slealtà del comportamento assunto dalla p.a. scolastica - Illegittimità. Il provvedimento di esclusione impugnato è viziato dall'eccesso di potere, perché il dovere di correttezza in capo alla P.A. è un parametro di legittimità della funzione amministrativa. Invece nel caso di specie l'Amministrazione



Scolastica si è comportata in modo scorretto, consentendo al ricorrente di permanere per due anni scolastici nelle graduatorie del personale precario, per la classe di concorso A027, valutandone sempre il titolo di studio come valido, salvo poi escluderlo per il motivo opposto, nel bel mezzo di una supplenza, lasciandolo senza stipendio e senza lavoro, con la risoluzione del contratto a tempo determinato che qui pure si impugna e che andava a scadere solo in data 31.8.2023. Al riguardo, viene subito in rilievo l'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (come modificato dall'art. 1 della legge 11 febbraio 2015, n. 15) che stabilendo espressamente l'applicabilità all'attività amministrativa dei principi dell'ordinamento comunitario, consente di ritenere operante in via generale - come peraltro più volte affermato dalla Corte di Giustizia (v. sentenza Topfer del 3 maggio 1978, C-12/77), anche quello della tutela del legittimo affidamento del privato. Violazione artt. 3 – 97 Cost. - Violazione e/o errata applicazione della O.M. 60/2020 - Lett. C) Titoli di servizio. Violazione della Tab. A/4 Lett. C) Titoli di servizio. - Eccesso di potere per erroneità, irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità; - Violazione e/o errata applicazione della O.M. 112/2022 nella parte in cui disciplina il punteggio spettante per la valutazione dei titoli di servizio. - Eccesso di potere per erronea, insufficiente e/o mancante motivazione per la rettifica del punteggio operata nelle altre classi di concorso di interesse del ricorrente - Illegittimità. Con riferimento, invece, agli ulteriori titoli valutabili rispetto al titolo di studio, dichiarati dal ricorrente nella domanda di inserimento, la rettifica del punteggio maturato dal prof. Pesce nelle altre classi deve ritenersi illegittima per eccesso di potere, essendo la decurtazione del punteggio basata su una motivazione erronea, fondata su falsi presupposti, insufficiente e/o mancante. Infatti, il falso presupposto è rappresentato dal fatto che il titolo di servizio maturato dal ricorrente sulla classe di concorso A027 sarebbe stato svolto senza il possesso del titolo d'accesso richiesto. Trattasi di un'illegittimità derivata, in quanto conseguenza della illegittima esclusione del docente dalla classe di concorso A027, ut supra evidenziata, che ha avuto effetti a cascata sulle altre graduatorie delle altre classi di concorso. Infatti, una volta qui accertata l'illegittimità dell'esclusione, è necessario anche rivalutare anche il punteggio relativo al servizio di insegnamento espletato dal prof. Pesce nella A027, con conseguente attribuzione del punteggio aggiuntivo spettante per il servizio (c.d. aspecifico) da attribuire nelle altre classi di concorso, restituendo cioè al ricorrente il punteggio e la posizione che ricopriva nelle citate graduatorie alla data della loro pubblicazione dell'01/08/2022 ovvero: 40,50 per la classe di concorso A016 - disegno artistico e modellazione odontotecnica; 40,50 per la classe di concorso A037 - scienze e tecnologie delle costruzioni tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica; 40,50 per la classe di concorso A020 – fisica; 40,50 per la classe di concorso a026 – matematica; 40,50 per la classe di concorso a060 - tecnologia nella scuola secondaria di I grado; 52,50 per la classe di concorso a027 - matematica e fisica; 40,50 per la classe di concorso a032 - scienze della geologia e della mineralogia; 40,50 per la classe di concorso a047 - scienze matematiche applicate; 27,50 per la classe di concorso b014 - laboratori di scienze e tecn. delle costruzioni. Violazione degli artt. 3, 4, 35, 51, 97 della Costituzione - Violazione D. Lgs. n. 297 del 16.4.1994, D. Lgs. n. 59 del 13.4.2017 - Violazione della Legge n. 107 del 13.7.2015 - Eccesso di potere per illogicità, disparità di trattamento, irragionevolezza, inadeguatezza ed arbitrarietà. – Illegittimità. Qualora dalla

interpretazione della normativa vigente, si dovesse ritenere non applicabile al caso di specie, per la validità del titolo di studio per l'accesso alle classi di concorso A027 ed A037, l'art. 5 del D.M. 254/2017 e, quindi, le Tabelle allegate al DM 39/98 ed al D.M. 354/98, bensì unicamente le Tabelle allegate al DPR 19/2016 ed al DM 254/2017, il prof. Pesce, con il presente ricorso, impugna direttamente le Tabelle allegate al DPR 19/2016 e DM 254/2017 per violazione degli artt. 3, 4, 35, 51, 97 della Costituzione e per eccesso di potere per illogicità, disparità di trattamento, irragionevolezza, inadeguatezza ed arbitrarietà. Per gli stessi motivi impugna l'OM 60/2020 e l'OM 112/2022, nella parte relativa alla valutazione degli ulteriori titoli valutabili per la formazione delle graduatorie rispetto al titolo di studio. Infatti, stante l'esistenza della normativa sopra richiamata, ovvero dei D.M. 39/98 e 354/98, il Ministero dell'Istruzione ha consentito ai laureati in ingegneria, con laurea di vecchio ordinamento, come il ricorrente, di partecipare ai percorsi abilitativi delle SISS, dei TFA e dei FIT che si sono succeduti nel tempo sino a tutt'oggi, per cui tali laureati in Ingegneria Vecchio Ordinamento (ovvero ante 2001 come il ricorrente) risultano aver conseguito l'abilitazione nella classe di concorso A027 a cui il prof. Pesce, docente precario, non potrebbe ingiustamente, irragionevolmente ed illegittimamente aspirare. Ne deriva che, stante l'esistenza dell'art. 5 del DM 254/2017, questi laureati in ingegneria con laurea di vecchio ordinamento oggi hanno potuto presentare, in virtù della ordinanza ministeriale 60 del 2020, che disciplina le supplenze, la domanda di inclusione nella prima fascia delle GPS destinata ai docenti precari abilitati e nella prima fascia delle Graduatorie d'Istituto, quella, cioè, destinata ai docenti non di ruolo abilitati già inseriti nelle graduatorie ad esaurimento. Ne consegue che, nel caso che ci occupa, troviamo inseriti ed utilmente collocati (sia pure in fasce diverse) nelle stesse G.P.S. e GI da cui il ricorrente è stato escluso, docenti abilitati in possesso dello stesso titolo di studio che permangono nella A027 e dalla quale classe di concorso non possono più essere esclusi, e docenti non ancora abilitati, come il ricorrente, che, invece, contraddittoriamente ed illogicamente, ne vengono esclusi pur essendo in possesso della stessa ed identica laurea. Un divieto di accesso alla classe di concorso a senso alternato, insomma, posto dall'Amministrazione, per cui agli abilitati non si applica il divieto di accesso, mentre contemporaneamente a chi è in attesa di abilitarsi, come il ricorrente, tale divieto, invece, si applica. Il che, ovviamente, determina, oltre che una violazione di legge, anche un vizio di eccesso di potere in capo alla P.A., rappresentato dalla disparità di trattamento nell'ambito degli stessi laureati in ingegneria con laurea di vecchio ordinamento e nell'ambito delle stesse graduatorie, GPS e G.I. Fermo restando quanto sin qui rappresentato, occorre aggiungere che i laureati in matematica ed in fisica possono accedere con il loro titolo di studio alla classe di concorso A027. Possono altresì accedere alle classi di concorso A-26 (Matematica) ed A-20 Fisica. Il ricorrente, invece, con la sua laurea in ingegneria (vecchio ordinamento) può accedere alle classi di concorso A-26 (Matematica) ed A-20 (Fisica), ma, illogicamente ed irragionevolmente, non potrebbe accedere alla classe di concorso A027 (Matematica e Fisica), ovvero su una cattedra che è costituita dalla mera sommatoria dei due insegnamenti! Perciò, stante la perfetta corrispondenza tra i contenuti disciplinari delle classi di concorso A-20, A-26 e A027 e considerato che il prof. Pesce è in possesso di un valido titolo di accesso per conseguire l'abilitazione nelle classi di concorso A-20 e A-26, oltre che

all'insegnamento in tali classi di concorso, il suo titolo di studio può ritenersi perfettamente assimilabile quale titolo idoneo anche per l'insegnamento nella classe di concorso A027. Diversamente opinando, laddove cioè non si consentisse l'inserimento nelle graduatorie per cui è causa del docente ricorrente, per la classe di concorso A027, nonostante la perfetta corrispondenza tra le tre classi di concorso, si determinerebbe una patente violazione dei principi di uguaglianza e di parità di accesso agli impieghi pubblici, enucleabili dagli art. 3, 51 e 97 della Costituzione. Il concorso pubblico, ovvero le graduatorie utilizzate per le supplenze del personale docente della Scuola Statale, in quanto meccanismo di selezione tecnica e neutrale dei più capaci, si configura quale metodo ottimale per la scelta di soggetti chiamati ad esercitare le proprie funzioni in condizioni di imparzialità nel rispetto delle previsioni dell'articolo 97, circa il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, ed al contempo non deve discostarsi dall'obiettivo dell'articolo 51, comma 1, del medesimo Testo costituzionale, in base al quale "tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici [ ... ] in condizioni di eguaglianza". Verrebbe anche negato al ricorrente il diritto al lavoro di cui agli artt. 4 e 35 Cost., i quali impongono di prevedere restrizioni alle posizioni giuridiche che sottendono, solo qualora esse siano effettivamente giustificate e ciò senza considerare che nella Scuola Italiana moltissimi laureati in Ingegneria, nella maggior parte dei casi, hanno già insegnato la materia "Matematica e Fisica" come supplenti, proprio come il prof. Pesce, al quale poi, però, sarebbe paradossalmente inibito di partecipare ai concorsi che saranno banditi proprio per stabilizzare i docenti precari come il ricorrente (per le stesse conclusioni anche se con diverso percorso argomentativo si veda Tar Calabria, Catanzaro, 8 febbraio 2022, n. 186). Analizzando la fattispecie concreta oggi in discussione, appare del tutto evidente che, laddove il ricorrente fosse escluso dalle graduatorie citate per i motivi sopra esposti, i predetti principi costituzionali sopra citati verrebbero palesemente violati. Invero, i docenti laureati in ingegneria verrebbero discriminati non solo rispetto ai docenti laureati in matematica e rispetto a quelli laureati in fisica, ma anche rispetto ai docenti con lo stesso titolo di studio, ma già abilitati attraverso i percorsi SISS, TFA e FIT, che, invece, come detto, hanno avuto la possibilità di accedere a tutte e tre le classi di concorso, e quindi in ciascuna singola classe a loro scelta. Una discriminazione sostanzialmente basata soltanto su un codice diverso, laddove, invece, i contenuti dell'insegnamento e la formazione conseguita sono corrispondenti per tutte e tre le classi di concorso che ne determinano la omogeneità disciplinare. Un'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme sopra indicate, quindi, con riferimento ai principi di uguaglianza e di parità di accesso agli impieghi pubblici, enucleabili dagli art. 3, 51 e 97 della Costituzione, deve condurre a consentire la inclusione nelle graduatorie relative alle classi di concorso da cui il ricorrente è stato escluso. Diversamente si avallerebbe il consolidamento di una palese disparità di trattamento fondata su una preclusione in alcun modo riconducibile a requisiti di capacità o di merito. Un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma in esame, inoltre, non consentirebbe l'aprioristica esclusione dei docenti laureati in ingegneria dall'insegnamento nella classe di concorso A027, perché tale esclusione contrasta con le norme di rango costituzionale poste a presidio del diritto alla formazione ed all'elevazione professionale dei lavoratori, quali aspetti della più generale tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni (art.

35, commi 1 e 2) e che nell' ambito del pubblico impiego si attualizzano con il riconoscimento in favore di tutti i cittadini della possibilità di accedere alle selezioni concorsuali per l'assunzione all'impiego pubblico in condizioni di eguaglianza (art. 51). L' esclusione che qui si impugna appare irrazionale ed ingiustificata, anche alla luce di quanto affermato dalla Corte Costituzionale, e, cioè, che il legislatore non può introdurre requisiti di accesso ai pubblici uffici che si traducano in arbitrarie discriminazioni o ingiustificate barriere all'ingresso nel posto di lavoro. Ciò si determinerebbe nel caso di specie, perché le abilitazioni alla classe di concorso A027 tramite i percorsi abilitativi SISS e TFA e FIT non sono più praticabili, in quanto tali percorsi abilitativi non risultano più adottati dalla PA per consentire ai docenti di accedere all'immissione in ruolo, poichè adesso l'Amministrazione utilizza, com'è noto, il sistema del concorso straordinario o ordinario abilitante per il personale non di ruolo come il ricorrente, il quale si vedrebbe così preclusa pure la strada per l'abilitazione, se fosse confermata l'esclusione per via del titolo di studi, specie con riferimento alla circostanza che il prof. Pesce risulta già utilmente inserito nelle GPS e G.I. nel biennio precedente. Violazione dell'art. 97 Cost. - Violazione dell'art. 5 del Dm 259/2017 - Violazione del Dm 354/1998 - Violazione del DM 39/98 - Disparità di trattamento - Eccesso Di Potere - Illegittimità. Violazione dell'art. 51 della Legge n.449/1997, dell'art. 1 della L. n. 230/2005, dell'art. 22 della L. n. 240/2010- Illegittimità. Qualora i vizi sopra descritti non siano determinati dalla mera interpretazione dell'OM n. 60/2020 e dell'OM 112/2022, ebbene, tali ordinanze qui si impugnano per illegittimità, nella parte relativa alla validità dei titoli di studio per l'accesso alla cl. di conc. A027, perché tali atti amministrativi ministeriali avrebbero dovuto consentire alla Pubblica Amministrazione Scolastica di stabilire la validità del titolo di accesso posseduto dalla prof. Pesce sulla base della Tabella dei titoli allegata al DM n. 354/98 e con quelle allegate al DM 39/98 e non già con le Tabelle allegate al DPR 19/2016 e DM 259/97. Una interpretazione organica, in una lettura costituzionalmente orientata, della normativa di riferimento convince della piena applicabilità al caso di specie del DM n.354/1998 per la classe di concorso A027 e della Tabella ad esso allegata. In caso contrario le citate OM 60/2020 e 112/2022 sono viziate anche da eccesso di potere, perché, come sopra esposto, creano una disparità di trattamento nell'ambito degli stessi laureati con laurea di vecchio ordinamento in ingegneria, che possono da un lato essere inclusi nelle graduatorie per cui è causa con l'abilitazione e dall'altro invece possono essere suscettibili di esclusione, come nel caso di specie, se non ancora abilitati. Se la laurea in ingegneria non consentisse l'insegnamento nella classe di concorso A027, la Tabella di valutazione allegata al DPR 19/2016 sarebbe incrinata in punto di legittimità da illogicità manifesta. Infatti, la tabella A allegata al DPR 19/2016 consente ai laureati in ingegneria l'accesso tanto alla classe di concorso A-26 matematica che a quella A-20 fisica, ma escluderebbe quello relativo all'insegnamento congiunto di matematica e fisica A027, seppure in presenza di una oggettiva identità del percorso curriculare che caratterizza l'insegnamento di matematica e fisica. L'art. 97 comma 4 della Costituzione prevede che "Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge". La giurisprudenza del Consiglio di Stato è stata più volte chiamata ad interpretare e definire i requisiti del "pubblico concorso" come le graduatorie in oggetto, affermando, a salvaguardia dell'art. 97 comma 4, che

l'accesso al pubblico impiego deve avvenire per mezzo di una procedura congrua, nel senso che essa deve consentire di verificare che i candidati posseggano la professionalità necessaria a svolgere mansioni caratteristiche, per tipologia e livello, del posto di ruolo che aspirano a ricoprire. Con specifico riguardo al comparto scuola, il Consiglio ha poi affermato nella sentenza 9 febbraio 2011 n. 41 che il merito deve costituire il criterio ispiratore della disciplina del reclutamento del personale docente e nella sentenza 6 dicembre 2017 n. 251 precisa che “una disposizione la quale impedisca di realizzare la più ampia partecipazione possibile alla procedura concorsuale, in condizioni di effettiva parità, contraddice tale criterio”. E' evidente, che, per quanto sopra riferito, tali principi non sono stati applicati al caso di specie e non potranno applicarsi una volta confermata l'esclusione del ricorrente dalle graduatorie impugnate.

#### **4)Indicazione dei controinteressati**

Oltre alle sigg. DONGIOVANNI GIOVANNA, nata a Putignano (BA) il 02/12/1969, C.F.: DNGGNN69T42H096X, residente a Noci (BA), cap. 70015, in via Giovanni De Pretis n. 50. e RACANATI VIVIANA, nata a Terlizzi (BA) il 19/09/1994, C.F.: RCNVVN94P59L109E, residente a Molfetta (BA) cap. 70056, in via G Salvemini n. 116 si indicano anche tutti i soggetti ricoprenti le posizioni utili nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) e nelle conseguenti e contestuali Graduatorie di Istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999 n. 124, per l'Ambito Territoriale per la provincia di Bari, per la classe di concorso A027 – matematica e fisica, valide per il biennio 2022/23 - 2023/24, nonché per le ulteriori classi di concorso GPS III FASCIA classe di concorso A016 - disegno artistico e modellazione odontotecnica; GPS III FASCIA classe di concorso A037 scienze e tecnologie delle costruzioni tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica; GPS III FASCIA per la classe di concorso A020 – fisica; GPS III FASCIA classe di concorso A026 – matematica; GPS III FASCIA classe di concorso A060 - tecnologia nella scuola secondaria di I grado; GPS III FASCIA classe di concorso A032 - scienze della geologia e della mineralogia; GPS III FASCIA classe di concorso A047 - scienze matematiche applicate; GPS III FASCIA classe di concorso B014 - laboratori di scienze e tecnologie delle costruzioni - Biennio 2022/23 – 2023/24, pubblicate in data 01/08/2022.

#### **5) Indicazione svolgimento del processo.**

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito ***www.giustizia-amministrativa.it*** attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

#### **6) Indicazione del numero dell'ordinanza**

La notifica del ricorso per pubblici proclami è stata autorizzata con ordinanza del 24.1.2023, pubblicata il 27/01/2023 - N. **00565/2023 Reg. Prov. Cau.** e N. **00152/2023 Reg. Ric.**, resa dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio sede di Roma, Sez. Terza BIS.

#### **7) Testo integrale del ricorso introduttivo:**

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO- SEDE DI ROMA-  
RICORSO CON ISTANZA DI MISURE CAUTELARI EX. ART. 56 C.P.A.

per il prof. PESCE Rocco, (C.F. PSCRCC70R17L220I), nato a Toritto (BA), il 17.10.1970 ed ivi residente, rappresentato e difeso dall' Avv. Giorgio Potenza (C.F.: PTNGRG90C07D643E) il quale conferma di voler ricevere eventuali comunicazioni di cancelleria al seguente numero di fax 06.82003568 ed indirizzo giorgiopotenza@ordineavvocatiroma.org ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Giorgio Potenza, in Roma, alla Via Cagliari 13, come da procura speciale rilasciata su foglio separato, da intendersi in calce al presente ricorso

RICORRENTE

CONTRO Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro tempore; Ministero dell'Istruzione –Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Ambito Territoriale per la provincia di Bari in persona del Dirigente pro tempore; Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia -Ambito Territoriale per la provincia di Bari Istituto Omnicomprensivo "Mazzini - De Cesare" Liceo Linguistico - I.P. Socio Sanitario "FERMI" in persona del Dirigente p.t., tutti rapp.ti e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi 12 – 00186 ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

INTIMATI

E NEI CONFRONTI DEI CONTROINTERESSATI

DONGIOVANNI GIOVANNA, nata a Putignano (BA) il 02/12/1969, C.F.: DNGGNN69T42H096X, residente a Noci (BA), cap. 70015, in via Giovanni De Pretis n. 50.

RACANATI VIVIANA, nata a Terlizzi (BA) il 19/09/1994, C.F.: RCNVVN94P59L109E, residente a Molfetta (BA) cap. 70056, in via G Salvemini n. 116.

\*\*\*

1) per l'annullamento, previa sospensione cautelare monocratica anche ex. art. 56 C.P.A. e/o collegiale, delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) e delle conseguenti e contestuali Graduatorie di Istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999 n. 124, per l'Ambito Territoriale per la provincia di Bari, per la classe di concorso A027 – matematica e fisica, valide per il biennio 2022/23 - 2023/24, per il conferimento delle relative supplenze per il personale docente, pubblicate in data 01/08/2022 e da cui il ricorrente è stato escluso;

2) e conseguente reinserimento con misure cautelari nelle stesse citate graduatorie, per la classe di concorso A027, con l'attribuzione del punteggio maturato in base ai titoli dichiarati al momento della presentazione della originaria domanda di inclusione m\_pi.AOOPOLIS.REGISTRO.UFFICIALE.I.7471220.27-05-2022 per complessivi punti 52,50;

3) per l'annullamento, previa sospensione cautelare, con provvedimento monocratico ex art. 56 C.P.A. e/o collegiale, delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) e delle conseguenti e contestuali Graduatorie di Istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 per l'Ambito Territoriale per la provincia di Bari, per le ulteriori classi di concorso d'interesse del ricorrente, ovvero : GPS III FASCIA classe di concorso A016 - disegno artistico e modellazione odontotecnica; GPS III FASCIA classe di concorso A037 scienze e tecnologie delle costruzioni tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica; GPS III FASCIA per la classe di concorso A020 – fisica; GPS III FASCIA classe di concorso A026 – matematica; GPS III FASCIA classe di concorso A060 - tecnologia nella scuola secondaria di I grado; GPS III FASCIA classe di concorso A032 - scienze della geologia e della mineralogia; GPS III FASCIA classe di concorso A047 - scienze matematiche applicate; GPS III FASCIA classe di concorso B014 - laboratori di scienze e tecnologie delle costruzioni - Biennio 2022/23 – 2023/24, pubblicate in data 01/08/2022;

4) e conseguente reinserimento con misure cautelari nelle stesse graduatorie e classi di concorso con l'attribuzione del punteggio maturato in base ai titoli al momento della pubblicazione delle suddette graduatorie in data 01/08/2022 e precisamente punti: 40,50 per la classe di concorso A016 - disegno artistico e modellazione odontotecnica; 40,50 per la classe di concorso A037 - scienze e tecnologie delle costruzioni tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica; 40,50 per la classe di concorso A020 – fisica; 40,50 per la classe di concorso A026 – matematica; 40,50 per la classe di concorso A060 - tecnologia nella scuola secondaria di I grado; 40,50 per la classe di concorso A032 - scienze della geologia e della mineralogia; 40,50 per la classe di concorso A047 - scienze matematiche applicate; 27,50 per la classe di concorso B014 - laboratori di scienze e tecnologie delle costruzioni;

5) per l'annullamento, previa sospensione cautelare, con provvedimento monocratico ex art. 56 C.P.A. e/o collegiale, del Decreto del Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio III, Ambito Territoriale per la Provincia di Bari, m\_pi.AOOSPBA.REGISTRO.UFFICIALE.U.0033897.30-11-2022 con il quale il Dirigente dell'Ufficio, preso atto del decreto di esclusione per mancanza del titolo di accesso, acquisito il 29.11.2022 per la seconda fascia, ha disposto l'esclusione del ricorrente dalle sopracitate graduatorie per la classe di concorso A027, come da decreto della Scuola inserito al SIDI.

6) e conseguente reinserimento con misure cautelari nelle stesse citate graduatorie, per la classe di concorso A027, con l'attribuzione del punteggio maturato in base ai titoli dichiarati al momento della presentazione della originaria domanda di inclusione m\_pi.AOO POLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.7471220.27-05-2022 per complessivi punti 52,50 per la classe di concorso A027, così come pubblicato in data 1.8.2022;

7) per l'annullamento, previa sospensione cautelare, con provvedimento monocratico ex art. 56 C.P.A. e/o collegiale, del

Decreto del Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio III, Ambito Territoriale per la Provincia di Bari, m\_pi.AOOUSPBA.REGISTRO.UFFICIALE(U). 0033970.01-12-2022, con il quale il Dirigente dell'Ufficio, preso atto dei decreti di rettifica, acquisiti in data 29/11/2022, per tutte le classi di concorso del secondo grado di prima e di seconda fascia, ha disposto la convalida della rettifica dei punteggi così come acquisiti da decreti della Scuola inseriti al SIDI: 28,5 per la classe di concorso A016 - disegno artistico e modellazione odontotecnica; 28,5 per la classe di concorso A037 - scienze e tecnologie delle costruzioni tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica; 28,5 per la classe di concorso A020 – FISICA; 28,5 per la classe di concorso A026 – matematica; 28,5 per la classe di concorso A060 - tecnologia nella scuola secondaria di I grado; 28,5 per la classe di concorso A032 - scienze della geologia e della mineralogia; 28,5 per la classe di concorso A047 - scienze matematiche applicate; 15,50 per la classe di concorso B014 - laboratori di scienze e tecnologie delle costruzioni;

8) e conseguente reinserimento con misure cautelari nelle stesse, graduatorie e classi di concorso, con l'attribuzione del punteggio maturato in base ai titoli al momento della pubblicazione delle suddette graduatorie in data 01/08/2022 e precisamente punti: 40,50 per la classe di concorso A016 - disegno artistico e modellazione odontotecnica; 40,50 per la classe di concorso A037 - scienze e tecnologie delle costruzioni tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica; 40,50 per la classe di concorso A020 – fisica; 40,50 per la classe di concorso A026 – matematica; 40,50 per la classe di concorso A060 - tecnologia nella scuola secondaria di I grado; 40,50 per la classe di concorso A032 - scienze della geologia e della mineralogia; 40,50 per la classe di concorso A047 - scienze matematiche applicate; 27,50 per la classe di concorso B014 - laboratori di scienze e tecnologie delle costruzioni;

9) per l'annullamento, previa sospensione cautelare, con provvedimento monocratico ex art. 56 C.P.A. e/o collegiale, del Decreto del Dirigente Scolastico dell'Istituto Omnicomprensivo "Mazzini - De Cesare" - Liceo Linguistico - I.P. Socio Sanitario "FERMI", contrassegnato al Prot. n. 0004087 del 9.11.2022 avente ad oggetto: "Esito verifiche prof. Pesce Rocco, nato a Toritto (Ba) il 17/10/1970 gps III fascia classe di concorso a016 - disegno artistico e modellazione odontotecnica; gps III fascia classe di concorso a037 scienze e tecnologie delle costruzioni tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica; gps III fascia per la classe di concorso a020 – fisica; gps III fascia classe di concorso a026 – matematica; gps III fascia classe di concorso a060 - tecnologia nella scuola secondaria di I grado; gps III fascia classe di concorso a027 - matematica e fisica; gps III fascia classe di concorso a032 - scienze della geologia e della mineralogia; gps III fascia classe di concorso a047 - scienze matematiche applicate; gps III fascia classe di concorso b014 - laboratori di scienze e tecnologie delle costruzioni-biennio 2022/23 – 2023/24- esclusione cl. di concorso a027- rettifica del punteggio", con il quale è stata accertata in capo al ricorrente: 1) la mancanza del titolo di accesso; 2) la necessità di esclusione dalle citate graduatorie, nonché 3) la rettifica del punteggio maturato nelle altre classi di concorso; 4) e con cui il ricorrente è stato privato della supplenza sulla classe di concorso A027 Matematica e Fisica, per risoluzione anticipata del rapporto di lavoro a tempo determinato instaurato con contratto individuale di lavoro, stipulato in data 28/09/2022 prot. n. 14233, in qualità di docente per n. 18 ore settimanali di lezione, con decorrenza dal 28/09/2022 e fino al 31/08/2023;

7) per l'annullamento, previa misura cautelare monocratica e/o collegiale, della Ordinanza del Ministero dell'Istruzione n. 60 del 10.07.2020, adottata a firma del Ministro p.t., avente ad oggetto: "Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo" nella parte in cui, in particolare all'art. 3 comma 6, all'art. 7, comma 8, all'art. 8 lettera d) nonché commi 7,8, e 9, Allegato A/4 "Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di II fascia per le supplenze del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado" lettera A.1 rubricata "Titolo di studio che costituisce titolo di accesso alla specifica classe di concorso secondo la normativa vigente" non consentirebbe l'inclusione del ricorrente nelle GPS e contestuali G.I. nella classe di concorso A027 per mancanza del titolo di accesso;

8) per l'annullamento, previa misura monocratica e collegiale, dell'Ordinanza del Ministero dell'Istruzione n. 112 del 6.5.2022 adottata a firma del Ministro p.t., avente ad oggetto: "Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo" nella parte in cui, in particolare all'art. 3 comma 9, nonché nell'Allegato A/4 "Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di II fascia per le supplenze del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado" lettera A.1 rubricata "Titolo di studio che costituisce titolo di accesso alla specifica classe di concorso secondo la normativa vigente", non consentirebbe l'inclusione del ricorrente nelle GPS e contestuali G.I. nella classe di concorso A027 per mancanza del titolo di accesso;

9) per l'annullamento, previa misura cautelare monocratica e/o collegiale della Tabella A/B allegata al DPR n. 19 del 14.2.2016, avente ad oggetto: "disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133" e "nuove classi di concorso: denominazione, titoli di accesso, insegnamenti relativi" e della Tabella A/B del D.P.R. 259/17 avente ad oggetto: "nuove classi di concorso: denominazione, titoli di accesso, insegnamenti relativi" nella parte relativa alla disciplina dei titoli di accesso alla classe A027, in cui non consentirebbero l'inclusione del ricorrente nelle graduatorie per la medesima classe di concorso con la laurea in Ingegneria Civile di Vecchio Ordinamento;

10) per l'annullamento, previa misura cautelare monocratica e/o collegiale di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o conseguente o di approvazione di eventuale rettifica delle graduatorie de quo, anche ai fini della loro disapplicazione,

nella parte in cui non includono il ricorrente nelle GPS e contestuali G.I. per le classi di concorso A027 con il punteggio maturato in base ai titoli dichiarati ed allegati alla domanda di inclusione m\_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.7471220.27-05-2022 per complessivi punti 52,50 e come risultanti al momento della pubblicazione delle suddette graduatorie in data 01/08/2022 e nella parte in cui riducono il punteggio maturato dal ricorrente nelle altre classi di concorso di suo interesse, ovvero punti: 40,50 per la classe di concorso a016 - disegno artistico e modellazione odontotecnica; 40,50 per la classe di concorso a037 - scienze e tecnologie delle costruzioni tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica; 40,50 per la classe di concorso a020 – fisica; 40,50 per la classe di concorso a026 – matematica; 40,50 per la classe di concorso a060 - tecnologia nella scuola secondaria di I grado; 40,50 per la classe di concorso a032 - scienze della geologia e della mineralogia; 40,50 per la classe di concorso a047 - scienze matematiche applicate; 27,50 per la classe di concorso b014 - laboratori di scienze e tecnologie delle costruzioni;

11) per l'annullamento, previa misura monocratica e collegiale del provvedimento di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro a tempo determinato instaurato con contratto individuale di lavoro, stipulato in data 28/09/2022 prot. n. 14233, in qualità di docente per n. 18 ore settimanali di lezione, con decorrenza dal 28/09/2022 al 31/08/2023, con reintegrazione nella supplenza in via cautelare ed urgente.

12) con riserva di chiedere in separato giudizio la condanna del Ministero resistente al risarcimento dei danni per equivalente derivanti dalla illegittima risoluzione del contratto a tempo determinato pari alle retribuzioni non percepite, oltre al riconoscimento ai fini giuridici, retributivi e previdenziali.

11) per la condanna del Ministero resistente, in forma specifica, a disporre l'inserimento del docente Pesce Rocco, nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e nelle contestuali Graduatorie d'Istituto, per il biennio 2022/23 - 2023/24, nell'Ambito d'interesse della provincia di Bari, nella classe concorsuale A027, con effetti "definitivi";

FATTO - Il ricorrente è in possesso della laurea in ingegneria civile (Vecchio Ordinamento), conseguita il 4.10.2000 presso il Politecnico di Bari, così come dimostrato dal documento allegato in copia (DOC.1) unitamente al piano di studi seguito durante il corso di laurea (DOC. 2). Tale titolo di studio gli ha consentito l'accesso sin dal 2020 nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) e nelle conseguenti e contestuali Graduatorie di Istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 per l'Ambito Territoriale per la provincia di Bari, (da cui si attinge il personale docente supplente precario della Scuola Statale Secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno) ed in particolare, ma non solo, nella classe di concorso A027 (ex 49/A) Matematica e Fisica, nella quale ha insegnato negli ultimi tre anni scolastici (2020-2021; 2021-2022 e 2022-2023), così come si evince dalla documentazione allegata (DOCC. 3-4-5). Inoltre, il ricorrente risulta utilmente inserito nelle citate graduatorie, anche nelle seguenti classi di concorso: A016 - disegno artistico e modellazione odontotecnica; A037 scienze e tecnologie delle costruzioni tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica; A020 – fisica; A026 – matematica; A060 - tecnologia nella scuola secondaria di I grado; A032 - scienze della geologia e della mineralogia; A047 - scienze matematiche applicate; B014 - laboratori di scienze e tecnologie delle costruzioni. Con il decreto legge dell'8 aprile 2020, n. 22, recante "Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica", convertito, con modificazioni, dalla legge 06 giugno 2020, n. 41 e, in particolare, con l'articolo 2, comma 4-ter, si è disposto: "In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID, le procedure di istituzione delle graduatorie di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, come modificato dal comma 4 del presente articolo, e le procedure di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, ad esclusione di ogni aspetto relativo alla costituzione e alla composizione dei posti da conferire a supplenza, sono disciplinate, in prima applicazione per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, con ordinanza del Ministro dell'istruzione ai sensi del comma 1 al fine dell'individuazione nonché della graduazione degli aspiranti." L'O.M. in questione, perciò, interviene in deroga, fino al 2022, alla necessità di provvedere a disciplinare la materia con un decreto ministeriale, introducendo la competenza della giustizia amministrativa per i contenziosi sorti sulle graduatorie in questione, in particolare allo articolo 9, ove si afferma che contro il provvedimento della pubblicazione delle graduatorie, sia GPS che d'Istituto, è ammesso il ricorso al TAR o al Presidente della Repubblica. Le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e le contestuali graduatorie di istituto (G.I.) vengono istituite, perciò, per la prima volta, a partire dal biennio 2020-22, (legge 41 del 6 giugno 2020), con la conseguenza che le Graduatorie precedenti, non sono più considerate esistenti, ormai cadute ed inattuabili. Pertanto, si può affermare che, con l'O.M. n.60 del 2020, il Ministero dell'Istruzione ha regolamentato ex novo l'istituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (cc.dd. GPS), mentre la contestuale formazione delle Graduatorie di Istituto su posto comune e di sostegno, per l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, si risolve, invece, in una sorta di aggiornamento di quelle esistenti in precedenza. Infatti, ex art. 3 e segg. di tale Ordinanza, le nuove graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) sono utilizzate (per il biennio 2020/2021 e 2021/2022) per supplenze annuali (31 agosto) e sino al termine delle attività didattiche (30 giugno), mentre le graduatorie d'istituto sono usate solo per le supplenze brevi. Ne deriva, pertanto, che le Graduatorie Provinciali per le Supplenze e le Graduatorie d'Istituto sono correlate ed interdipendenti. A seguito di tanto, all'entrata in vigore dell'Ordinanza Ministeriale de qua, il ricorrente, munito dei titoli necessari, ha presentato domanda di inclusione nelle nuove GPS (II Fascia) e contestualmente nelle Graduatorie d'Istituto (III Fascia) per l'Ambito Territoriale della provincia di Bari, tramite la piattaforma telematica Polis-Istanze OnLine, chiedendo l'inclusione per tutte le classi di concorso ivi indicate e come sopra richiamate ed, in particolare, per la classe di concorso A027 – Matematica e Fisica (ex 49/A). Tant'è, che, a seguito della



pubblicazione delle citate graduatorie valide per il biennio 2020-2021 e 2021-2022 l'odierno ricorrente non solo ha potuto regolarmente e tranquillamente insegnare Matematica e Fisica nella classe di concorso A027, come provato dai contratti di supplenza allegati (V.DOC.3 e 4 CIT.) ma, addirittura, (e ciò paradossalmente e contraddittoriamente rispetto alla situazione odierna), ha anche ricevuto la notificazione del decreto di convalida del punteggio, in data 31.1.2021, come da copia che si allega (DOC. 6). In definitiva, quindi, per il periodo biennale 2020-2022 di prima validità delle GPS e contestuali G.I., il Ministero dell'Istruzione ha positivamente accertato l'idoneità dei titoli, tra cui la laurea in ingegneria civile, per accedere alla classe di concorso A027 che invece oggi non ritiene valido. Anzi, il predetto decreto di convalida del punteggio, per la durata temporale delle citate graduatorie (biennio 2020/2022), è stato anche registrato nel SIDI reclutamento GPS, cioè nel Sistema Informativo Dell'Istruzione, dove vengono acquisiti e gestiti, una volta verificati, i dati del personale docente in servizio, e ciò ad ulteriore conferma della validità e della idoneità della laurea in ingegneria qua le titolo di accesso alla classe di concorso A027 (ex 49-A). Sta di fatto però, che, successivamente, in data 27.5.2022, il ricorrente ha presentato, ai fini dell'aggiornamento delle graduatorie, la nuova domanda d'inserimento nelle GPS e G.I., valevole per il biennio successivo 2022/23-2023/24, contrassegnata al n. m\_pi.AOOPOLIS.REGISTROUFFICIALE.I. 7471220.27-05-2022 e che in copia si allega (DOC. 7), in base alla quale, una volta pubblicate le graduatorie in argomento, in data 01/08/2022, il prof. Pesce ha potuto stipulare un nuovo contratto individuale di lavoro a tempo determinato del 28/09/2022 (prot. n. 14233) (V.DOC. 5 CIT.), in qualità di docente supplente, per n. 18 ore settimanali di lezione, con decorrenza dal 28/09/2022 e fino al 31/08/2023 e sempre per la classe di concorso A027 – Matematica e Fisica (ex 49/A). Anche stavolta, come per il biennio precedente, il prof. Pesce ha indicato, nella domanda di inserimento, il titolo di studio di accesso, i titoli accessori ulteriori ed i titoli di servizio maturati e necessari per l'attribuzione del punteggio per l'inclusione e ciò per ciascuna classe di concorso di suo interesse, sia nelle GPS e sia per il contestuale inserimento nella III Fascia delle Graduatorie di Istituto relative alle istituzioni scolastiche nella medesima provincia di Bari. A seguito del deposito della domanda e della documentazione allegata, il competente USP dell'Ambito Territoriale della provincia di Bari ha attribuito al prof. Pesce il relativo punteggio, sulla base del quale, successivamente, previa pubblicazione delle graduatorie de quo, l'odierno ricorrente, è stato individuato quale destinatario del contratto a tempo determinato presso l'Istituto Superiore I.I.S.S. "Q.O.FLACCO" di Castellaneta, stipulato in data 28.9.2022 (V. DOC. 5 CIT.), proprio per la classe di concorso A027, ovvero quella nella quale poteva vantare il maggiore punteggio. Sennonché, con Decreto della Dirigente Scolastica dell'Istituto Omnicomprensivo "Mazzini - De Cesare" - Liceo Linguistico - I.P. Socio Sanitario "FERMI", contrassegnato al Prot. n. 0004087 del 9.11.2022 avente ad oggetto: "esito verifiche prof. Pesce Rocco, nato a Toritto (ba) il 17/10/1970 gps III fascia classe di concorso A016 - disegno artistico e modellazione odontotecnica; gps iii fascia classe di concorso A037 scienze e tecnologie delle costruzioni tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica; gps III fascia per la classe di concorso A020 – fisica; gps iii fascia classe di concorso A026 – matematica; gps III fascia classe di concorso A060 - tecnologia nella scuola secondaria di I grado; gps III fascia classe di concorso A027 - matematica e fisica; gps III fascia classe di concorso A032 - scienze della geologia e della mineralogia; gps III fascia classe di concorso A047 - scienze matematiche applicate; gps III fascia classe di concorso B014 - laboratori di scienze e tecnologie delle costruzioni- biennio 2022/23 2023/24 - esclusione cl. di concorso A027- rettifica del punteggio", la D.S. ha accertato in capo al ricorrente la mancanza del titolo di accesso alla classe di concorso A027 nonché la necessità di esclusione dalle G.P.S. e contestuali G.I. per la classe di concorso A027 ed ha rettificato altresì il punteggio maturato dal prof. Pesce nelle altre classi di concorso sopra descritte. Il provvedimento che si allega in copia (DOC. 8) - con il quale è stata proposta, al Ministero dell'Istruzione Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia Ambito Territoriale per la provincia di Bari, l'esclusione dalle citate graduatorie e per la A027, nonché la rettifica del punteggio nelle restanti classi di concorso - è motivato dalla circostanza che la Dirigente Scolastica ha ritenuto di dover procedere, in autotutela, all'esclusione del docente PESCE Rocco per la Cl. di C. A027 (Matematica e Fisica), in quanto, la Laurea in Ingegneria Civile, non costituirebbe titolo di accesso a detta cl. di concorso, perché sarebbe non conforme a quanto richiesto dall'O.M. n. 60/2020 ed ai sensi delle Tabelle A/B del D.P.R. 19/2016 e 259/17. Per l'effetto di tale provvedimento il ricorrente è stato privato della supplenza che aveva ottenuto sulla classe di concorso A027 (cattedra di Matematica e Fisica) con provvedimento di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro a tempo determinato instaurato in data 28/09/2022 ed avente termine in data 31/08/2023, come da copia allegata (DOC. 9) Tale esclusione, si badi bene, motivata dalla presunta carenza di titolo di studi per l'accesso, è intervenuta così per la prima volta, nella carriera scolastica del docente, nonostante lo stesso abbia insegnato nel biennio precedente ed in quello attuale nella stessa classe di concorso A027, senza alcuna contestazione. A ciò aggiungasi che il ricorrente, conseguentemente all'esclusione, si è visto pure decurtare il punteggio attribuito nelle altre classi di concorso di suo interesse, come da tabella seguente:

GRADUATORIA DESCRIZIONE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO UFFICIO	PUNTEGGIO VERIFICA
A016 - DISEGNO ARTISTICO E MODELLAZIONE ODONTOTECNICA	40,50	28.5	28.5
A037 - SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA	40.50	28.5	28.5
A020 – FISICA	40,50	28.5	28.5

A026 - MATEMATICA	40,50	28.5	28.5
A027 - MATEMATICA E FISICA	<b>ESCLUSO</b>		
A032 - SCIENZE DELLA GEOLOGIA E DELLA MINERALOGIA	40,50	28.5	28.5
A047 - SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE	40,50	28.5	28.5
B014 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI	27,50	15,50	15,50

Ciò perché, per effetto dell'esclusione, non poteva essere più computata nel punteggio, l'anzianità di servizio maturata sulla cattedra di Matematica e Fisica (A027) negli anni pregressi, in quanto considerata acquisita sine titulo. A seguito di tanto, con Decreto del Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio III, Ambito Territoriale per la Provincia di Bari, m\_pi.AOO USPBA.REGISTRO.UFFICIALE.U.0033897.30-11-2022, che in copia si produce (DOC. 10), il Dirigente dell'Ufficio - preso atto della proposta di esclusione n. 4087 del 9.11.2022 inoltrata dalla Dirigente Scolastica per mancanza del titolo di accesso, acquisita il 29.11.2022 - ha disposto l'esclusione del ricorrente dalle sopracitate graduatorie per la classe di concorso A027, e, successivamente, lo stesso Dirigente, con provvedimento m\_pi.AOOUSPBA.REGISTRO.UFFICIALE(U). 00339 70.01-12-2022, preso atto della proposta di rettifica del punteggio n. 4087del 9.11.2022 inoltrata sempre dalla citata Dirigente Scolastica, ha disposto, altresì, la convalida della rettifica del punteggio conseguito dal ricorrente in tutte le classi di concorso di suo interesse ove era utilmente inserito nelle graduatorie de quo (DOC. 11). In conclusione, il prof. Pesce, a tutt'oggi, sulla base dei provvedimenti citati, risulta escluso, per la classe di concorso A027, ove aveva maturato il maggiore punteggio, sia dalle G.P.S. che dalle G.I., pur essendo munito del titolo di studi idoneo per l'accesso, come dopo meglio si dirà. Ciò rappresenta una preclusione altamente pregiudizievole per l'attribuzione degli incarichi di supplenza, da cui il docente rischia di restare definitivamente fuori, senza la tutela dell'On.le Tar adito, a causa dell'illegittimo operato dell'Amministrazione scolastica. Inoltre, altra grave preclusione è rappresentata dalla decurtazione del punteggio nelle altre classi di concorso sopra indicate, poiché illegittima di conseguenza. Invero, con un punteggio così decurtato, il ricorrente rischia di non avere alcuna supplenza neanche per le altre classi di concorso, con danno grave ed irreparabile, perché le supplenze rappresentano la fonte reddituale di sostentamento per il prof. Pesce. A ciò deve aggiungersi che, se si inquadra l'attività della Dirigente Scolastica che ha proposto l'esclusione, come procedimento amministrativo (V. DOC. 8 CIT.), quest'ultima, prima di emettere il provvedimento di annullamento in autotutela, avrebbe dovuto comunicare al ricorrente l'avvio del procedimento (artt. 7-8 della legge 241/1990). L' O.M. 60/2020, all'art. 8, comma 9, stabilisce che: "In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica all'Ufficio competente la circostanza, ai fini delle esclusioni di cui all'articolo 7, commi 8 e 9, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all'aspirante; comunicazione delle determinazioni assunte è fatta anche all'interessato". Anche l'art. 8 comma 9 dell'O.M. n. 112 del 06/05/2022 dispone che : " In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica all'Ufficio competente la circostanza, ai fini delle esclusioni di cui all'articolo 7, commi 8 e 9, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all'aspirante; comunicazione delle determinazioni assunte è fatta anche all'interessato", per cui la Dirigente Scolastica non avrebbe potuto - se non comunicando al ricorrente l'avvio del procedimento - adottare alcun provvedimento di esclusione o di decurtazione di punteggio, che ha determinato la risoluzione anticipata della supplenza in corso. Infatti, la risoluzione del rapporto di lavoro a tempo determinato è avvenuta in data 22.11.2022 (Prot. n.18615 – v. DOC. 9), cioè ben prima della emissione del decreto di esclusione da parte del competente Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio III, Ambito Territoriale per la Provincia di Bari, che è intervenuto solo in data 30.11.2022 (m\_pi.AOOUSPBA.REGISTRO. UFFICIALE.U.0033897.30-11-2022).

DIRITTO - In via preliminare: sulla giurisdizione amministrativa e competenza del Tar Lazio - Roma. Secondo costante orientamento, la controversia inerente l'inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze (ora incidenti sulle Graduatorie d'Istituto) e relative fasce, è soggetta alla giurisdizione amministrativa, in quanto "non vengono in rilievo meri atti di gestione della graduatoria già formata, ma vizi attinenti ad una procedura finalizzata alla sua formazione, avente connotati tipicamente concorsuali" (in tal senso, Corte Cassazione, Sez. Unite, Sent. n. 21198 – 13.9.2017; conforme, Consigli di Stato, Sent.n. 3414 – 24.5.2019; TAR Basilicata n. 272/2021, TAR Emilia-Romagna n. 840/2020, Cass. civ. ord. 21198/2017, di recente, conforme, Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Sent. n. 289 – 18.5.2020). In particolare, il CGA con sent. n. 102/2021 del 12.2.2021, in riforma della sentenza del Tar di Catania n. 3320/2020, ha ritenuto che nelle controversie in cui si discute dell'inserimento dei docenti nelle Graduatorie Provinciali delle Supplenze, non vengono in rilievo meri atti di gestione del rapporto, bensì vizi attinenti ad una procedura finalizzata alla sua formazione avente connotati tipicamente concorsuali, ritenendo pertanto la giurisdizione del giudice amministrativo: "rispetto ad esse, per consolidata giurisprudenza amministrativa, ricorrono tutti gli elementi caratteristici della procedura concorsuale pubblica". La predetta sentenza n. 102/2021 è stata peraltro confermata da quella del Consiglio di Stato n. 2007/2021. Difatti, si impugnano atti che definiscono le modalità generali di accesso alle graduatorie e alle relative fasce, ascrivibili all'area degli atti di "macro-organizzazione", come l'Ordinanza M.I. n. 60/2020 e l'Ordinanza M.I. n. 112/2022 che, tra l'altro prevedono, all'art. 9, il "ricorso giurisdizionale al competente Tar" e sostituiscono, eccezionalmente, il d.m. del

Ministero dell'Istruzione, che è il provvedimento "classico" di macro-organizzazione in materia concorsuale. L'attività in contestazione poi è di portata "innovativa", in quanto determina la formazione dell'aggiornamento delle graduatorie che saranno valide per il biennio scolastico successivo. L'utilità connessa al reinserimento, come in seguito richiesto, giustifica un autonomo e specifico interesse processuale, ed è correlata ad un interesse legittimo. Inoltre, nel caso in esame innanzi a Codesto Ill.mo Giudice adito, rileva la distinzione indicata da Cass. Civ., SU, con sent. n. 5454/2019 e ord. n. 17123/2019, la quale ha stabilito, in una fattispecie analoga, che la giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale (v. anche Cass., S.U., n. 22805/2010; Cass., S.U., n. 27991/2013; Cass., S.U., n. 16756/2014; Cass., S.U., 25840/2016; Cass., S.U., 21196/2017). Dello stesso tenore Cass. civ., SU, sent. n. 8098/2020. Ed infatti, nel caso che ci occupa, la competenza si radica presso il Tar Lazio di Roma, in quanto vengono in rilievo censure di rilevanza nazionale, inerenti l'applicazione, nella specifica classe di concorso in esame, delle previsioni nazionali sui titoli di accesso e sulle modalità di aggiornamento di tali graduatorie, con particolare riferimento all'art. 7, c. 8, dell'Ordinanza n. 60/2020 e dell' O.M. 112/2022, veri e propri bandi, cioè, di portata nazionale adottati dal Ministero dell'Istruzione sede centrale, espressamente richiamati a fondamento del Decreto di esclusione e di rettifica del punteggio in contestazione. Inoltre, laddove atti di natura generale rechino disposizioni illegittime, ma non idonee a recare nocumento in via diretta nella sfera giuridica soggettiva dei privati, a rilevare ai fini della causa petendi, ossia dell'effettiva situazione giuridica incisa fatta valere in giudizio, non possono che essere gli atti esecutivi che, nel richiamare tali statuizioni, determinano la concretezza e l'attualità dell'offesa, legittimando la conseguente reazione processuale dei privati, come è avvenuto nel caso di specie, in cui, come vedremo, risultano impugnate, con il presente ricorso, anche l'O.M. 60/20, l'O.M. 112/2022, nonché le Tabelle allegate a D.P.R. e D.M. di rilevanza nazionale.

MOTIVI - Violazione artt. 3 – 97 Cost. - Violazione e/o errata applicazione della O.M. 60/2020 - Tabella A/4 - Lett. A) "Titolo di accesso alla graduatoria e relativo punteggio" Punto A.1 "Titolo di studio che costituisce titolo di accesso alla specifica classe di concorso secondaria normativa vigente" – Violazione e/o errata applicazione delle Tabelle A/B del D.P.R. 19/2016 e 259/17 - Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza – Eccesso di potere per difetto di motivazione. - Illegittimità. - Violazione artt. 3 – 97 Cost. - Violazione e/o errata applicazione della O.M. 112/2022 – Allegato A/4 "Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di II fascia per le supplenze del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado" - Lettera A.1 rubricata "Titolo di studio che costituisce titolo di accesso alla specifica classe di concorso secondo la normativa vigente – Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza – Eccesso di potere per difetto di motivazione - Illegittimità. - Violazione artt. 3 – 97 - 4 e 35 Cost. - Violazione dell'art. 5 del D.M. 259/2017 - Violazione e/o errata applicazione del DPR 19/2016 e relativa Tabella A nella parte relativa alla disciplina dei titoli di accesso alla classe di concorso A027 (Ex 49/A) – Illegittimità – Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza – Eccesso di potere per difetto di motivazione. - Violazione del D.M. 39/98 e del D.M. 354/98 nella parte relativa alla laurea in ingegneria Vecchio Ordinamento quale idoneo titolo di accesso alla classe di concorso A027 (ex 49/A) - Eccesso di potere per erroneità irragionevolezza, arbitarietà, illogicità, ingiustizia manifesta, erronea ed insufficiente motivazione – Contraddizione tra atti della P.A. – Illegittimità. - Eccesso di potere per per illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza e per difetto di motivazione di tutti gli atti impugnati.

L'Ordinanza Ministeriale n.60/2020 dopo aver richiamato, nel preambolo, il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, che prevede il "Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento", nonché il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, che "dispone la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado prevista dal D.P.R. n. 19/2016, come indicato nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del decreto medesimo", relativamente al titolo di studio per l'accesso alle classi di concorso, all'art. 8 (Valutazione dei titoli), prevede "che gli aspiranti all'inserimento nelle GPS di prima e seconda fascia siano graduati, sulla base del possesso dei titoli di cui agli allegati A, parte integrante della presente ordinanza". Per il ricorrente, quindi, è prevista l'applicazione dell'Allegato A/4, cioè la Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di II fascia per le supplenze del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado, allegata alla OM n. 60/2020, e precisamente la Lett. A "Titolo di accesso alla graduatoria e relativo punteggio" Lett. A.1 "Titolo di studio che costituisce titolo di accesso alla specifica classe di concorso secondo la normativa vigente". L'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 2022 dopo aver richiamato, nel preambolo, il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259 e l'O.M. n. 60/2020, all'art. 8 (Valutazione dei titoli), stabilisce che "Gli aspiranti all'inserimento nelle GPS di prima e seconda fascia sono graduati, sulla base del possesso dei titoli di cui agli allegati A, parte integrante della presente ordinanza". Per il ricorrente è prevista l'applicazione dell'Allegato A/4, cioè la Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di II fascia per le supplenze del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado, allegata alla O.M. 112/2022 e precisamente la Lett. A "Titolo di accesso alla graduatoria e relativo punteggio" Lett. A.1 "Titolo di studio che costituisce titolo di accesso alla specifica classe di concorso secondo la normativa vigente". Orbene, la "normativa vigente", in materia di titolo di studio valido per l'accesso alle classi di concorso richieste, prevede l'applicazione del D.P.R. n. 19/2016, nonché del D.M. n. 259 del 9 maggio 2017, che ha integrato il citato D.P.R. 19/2016. In particolare, per quel che interessa, l'art. 5 del D.M. 259/2017 statuisce che: "coloro i quali, all'entrata in vigore del D.P.R. n. 19/2016, sono in possesso di titoli di studio validi per l'accesso alle classi di concorso ai sensi del D.M. n. 39/98 e s.m.i. e del D.M. n. 22/2005 possono partecipare alle prove di accesso ai percorsi di tirocinio formativo attivo di cui al D.M. n. 249/2010 e presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di istituto per le corrispondenti nuove classi di concorso, come definite

nelle tabelle A e B allegate al D.P.R. 19/2016". Tale norma è molto importante ai fini che qui interessano, perché statuisce con chiarezza che il ricorrente, poiché in possesso, alla data dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 19, cioè nell'anno 2016, di un titolo di studio valido ai sensi del D.M. 38/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI risulta avente titolo all'accesso alla classe di conc. A027. Infatti, la Laurea in Ingegneria Civile di Vecchio Ordinamento, è assolutamente titolo di studio idoneo per l'accesso alla classe di concorso A027 (EX 49/A) proprio perché sancito dal D.M. n. 39/98, nonché delle sue successive integrazioni e modificazioni prodotte dal DM 354/98. Detto decreto, che ha modificato ed integrato il D.M. 39/98, prescrive che la laurea di vecchio ordinamento in Ingegneria Civile è titolo di studio idoneo e valido per l'accesso alla classe di concorso A027 (EX 49/A) e lo stabilisce con chiarezza a pag. 18 (nota a) dell'Allegato 1 del DM 354/98 (richiamato dall'art. 5 del DM 259/2017), ove si legge che la Laurea in Ingegneria è titolo di accesso idoneo e valido per la classe di concorso A027 (all'epoca denominata 49/A) se conseguita entro l'Anno Accademico 2000/2001, proprio come nel caso del ricorrente (v.DOC. 1 allegato: laurea in ingegneria, conseguita nell'A.A. 1999/2000 e conferita il 4.10.2000). Ne deriva che la motivazione dell'esclusione, secondo cui il titolo di laurea dichiarato dal ricorrente non sarebbe valido per l'accesso alla classe di concorso A027 è totalmente infondata ed assolutamente illegittima, in quanto viola l'applicazione dell'art. 5 del D.M.259/2017, cioè di un decreto ministeriale espressamente richiamato nel preambolo dell'OM 60/2020 e dell'O.M. 112/2022. Detto articolo prevede che, siccome il prof. Pesce con la sua laurea, avrebbe potuto partecipare ai concorsi di cui al D.M. 354/98 ed essendone in possesso di tale laurea nell'anno 2016, egli poteva e può, per espressa previsione di legge, chiedere l'inserimento nelle GPS e GI per cui è causa. Inoltre, non essendovi state, da parte della P.A. Scolastica, ulteriori specificazioni sulle presunte ragioni della non validità del titolo di studio posseduto dal docente Pesce Rocco, l'esclusione appare già di per sé viziata e meritevole di annullamento per difetto di motivazione. A ciò aggiungasi che il provvedimento di esclusione è sopraggiunto dopo un biennio di permanenza nelle graduatorie (da cui solo oggi è stato escluso per una presunta mancanza di titolo di accesso) e ciò senza che la P.A. scolastica abbia mai obiettato alcunché, nel biennio precedente, non solo consentendogli di insegnare sulla cattedra di Matematica e Fisica (A027 – EX 49-A) , ma procedendo pure ad emanare un decreto di convalida, così riconoscendo, contraddittoriamente, la validità della laurea in Ingegneria quale titolo di accesso alla cl. di concorso A027 che adesso, invece, vorrebbe negargli. Perciò, appare del tutto evidente che il provvedimento impugnato non possa ritenersi immune dal vizio dell'eccesso di potere, allorquando, cioè, dispone l'esclusione del prof. Pesce esattamente per lo stesso motivo per cui lo si è lasciato permanere nelle graduatorie de quo, ingenerando così nel docente il legittimo affidamento sulla circostanza che la laurea in ingegneria di vecchio ordinamento fosse idonea per l'accesso alla citata classe di concorso, proprio in virtù della pregressa esistenza, rispettivamente, del D.M. 39/98 e del D.M. 354/98, richiamati tempo dopo anche dallo art. 5 del D.M. 259/2017. Per cui non si può negare come vi sia, nella fattispecie in esame, una contraddizione di atti della P.A., che pure delinea un eccesso di potere. Inoltre, a prescindere dalla erroneità, irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità degli atti amministrativi dei quali oggi si chiede l'annullamento (previa sospensione in via cautelare della loro efficacia), nel caso di specie si evince anche una ingiustizia manifesta. Perciò, se e' pur vero che della c.d. "ingiustizia manifesta" la giurisprudenza ha fatto poca applicazione, non v'è chi non veda, per quanto sopra esposto, come l'atto amministrativo impugnato sia "talmente iniquo da risolversi in un insanabile contrasto con i principi dell'equità e del diritto, ovvero, come pure si è detto, nella mancanza di causa dell'atto". Infatti, come si è avuto modo di illustrare, il D.M. 354/ 1998, che ha integrato il D.M. 39/1998 nella parte relativa ai titoli di studio validi per l'ammissione alla classe di concorso 49/A (A027), per quanto qui di interesse, ha espressamente previsto la laurea in ingegneria quale titolo di studio valido per l'ammissione alla classe di concorso di Matematica e Fisica, cioè alla classe di concorso prescelta dal ricorrente. In particolare, come detto, nell'Allegato 1 a tale decreto, a pag. 18, nella classe di concorso 49/A (Matematica e Fisica), risultano essere titoli di accesso le seguenti lauree: astronomia; discipline nautiche; fisica; ingegneria; matematica; matematica e fisica; scienze matematiche; scienze fisiche e matematiche. La laurea in ingegneria, stabilisce detto DM 354/1998, è titolo valido di ammissione ai concorsi per l'accesso ai ruoli, (v. nota A, c.d. lauree di vecchio ordinamento, pag. 18). Per altro verso, inoltre, l'inserimento della A027 (Matematica-Fisica 49/A) nel medesimo ambito disciplinare insieme alla classe di concorso A-26 (Matematica 47/A) e A-20 (Fisica 38/A), operata dal DM 354/98, determina sicuramente, quale necessaria conseguenza, che la laurea in ingegneria di vecchio ordinamento sia un titolo valido per l'insegnamento di Matematica e Fisica (A027), perché tale classe di concorso presenta un programma di insegnamento che altro non è, se non la somma dei programmi previsti per le altre due singole classi di concorso (A-26 Matematica e A-20 Fisica) in cui la predetta laurea è sicuramente valida per l'accesso. Ciò significa che anche a voler limitare l'idoneità del titolo costituito dalla laurea in ingegneria di Vecchio Ordinamento alla specifica fattispecie riguardante l'accesso ai ruoli tramite i concorsi determinati dal DM 354/1998, tuttavia, ciò nonostante, tale circostanza non fa altro che dimostrare tutta l'illegittimità per eccesso di potere costituito dalla irragionevolezza, oggi lamentata in questa sede, ovvero la violazione artt. 3 – 97 Cost., la violazione e/o errata applicazione della O.M. 60/2020 - Tabella A/4 - Lett. A) "Titolo di accesso alla graduatoria e relative punteggio" Punto A.1 "Titolo di studio che costituisce titolo di accesso alla specifica classe di concorso secondaria normativa vigente", la violazione e/o errata applicazione delle Tabelle A/B del D.P.R. 19/2016 e 259/17, la violazione degli artt. 3 – 97 Cost. , la violazione e/o errata applicazione della O.M. 112/2022 – Allegato A/4 "Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di II fascia per le supplenze del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado" - Lettera A.1 rubricata "Titolo di studio che costituisce titolo di accesso alla specifica classe di concorso secondo la normativa vigente". Il che rivela il profilo dell'eccesso di potere più evidente nel caso di specie, cioè la illogicità degli atti impugnati, posto che il titolo di accesso in possesso del prof. Pesce, ovvero la laurea in ingegneria civile (Vecchio Ordinamento), da un lato gli consente di accedere alle singole cattedre di matematica A-26 ed a quella di fisica A-20 - i cui singoli programmi di insegnamento, sommati, costituiscono il programma di insegnamento di Matematica e Fisica (A027), mentre, dall'altro lato (contraddittoriamente), non gli consentirebbe l'accesso alla cattedra di

matematica e fisica, allorquando, cioè, le stesse materie (Matematica e Fisica) sono insegnate insieme e su un'unica cattedra, nella classe di concorso A027 (che di differente, quindi, ha soltanto il codice). Quanto sopra, francamente, oltre che illogico è addirittura paradossale! Ed invero l'On. Le Sezione adita si è già pronunciata sul punto, stigmatizzando l'operato irragionevole della P.A. Scolastica, come da sentenza n. 08440/2021 reg. ric. che in copia si allega (DOC. 12), con la quale ha rilevato che: "Occorre osservare che la laurea conseguita dalla ricorrente è ritenuta dal DM 354/98 idonea ai fini dell'insegnamento di matematica A026 e fisica A020, mentre non è ritenuta idonea dall'amministrazione ai fini dell'insegnamento della classe A027 matematica e fisica. L'esclusione, a giudizio del collegio, non appare ragionevole né logica. Le disposizioni contenute nella Tabella A del d.P.R. n. 19/2016 appaiono effettivamente viziate da illogicità, contraddittorietà e irragionevolezza, nella parte in cui, da un lato, consentono a chi sia in possesso di una laurea in ingegneria, alle condizioni sopra riepilogate, di insegnare sulla classe di concorso A026 "Matematica" e sulla A020 "Fisica" ma, allo stesso tempo, impediscono ai docenti in possesso del medesimo titolo di studio di potere accedere alla classe di concorso A027 "Matematica e Fisica" che ricomprende in unum i succitati insegnamenti. Sia il previgente d.m. n. 39/98 e sia l'attuale D.P.R. n. 19/2016, quest'ultimo parzialmente modificato e integrato dal d.m. n. 259/2017, prevedono che i laureati in ingegneria possano, alle sopra rammentate condizioni, accedere agli insegnamenti relativi alle materie della fisica e della matematica, ma solo separatamente, precludendo entrambi la possibilità che lo stesso titolo di studio possa invece essere ritenuto valido anche per l'accesso alla classe di concorso A027 (ex 49/A) che ricomprende entrambi gli insegnamenti di cui trattasi. Tale ultima previsione appare quindi incomprensibile in punto di ragionevolezza." Ed ancora: "Il collegio, quindi, non ravvisa sufficienti ragioni per impedire l'accesso all'insegnamento sulla prefata classe A027 da parte dei laureati in ingegneria, ovviamente facendo riferimento a quelli che dimostrino di possedere sia i requisiti per insegnare fisica sia quelli per insegnare matematica, così come previsti dal medesimo d.P.R. n. 19/2016, modificato dal d.m. n. 259/2017. La conclusione di cui sopra appare imporsi anche alla luce dei principi costituzionali di accesso ai pubblici impieghi per concorso (art. 97) e di diritto al lavoro (cfr. artt. 4 e 35 per ciò che rileva in questa sede), i quali impongono di prevedere restrizioni alle posizioni giuridiche che sottendono solo qualora esse siano effettivamente giustificate". La pronunzia del Tar capitolino in tal senso, non è isolata, come dimostrano le sentenze della stessa Sezione Terza Bis nn. 08175/2021 reg. ric e 08177/2021 reg. ric che in copia si allegano (DOCC.13 e 14), nonché la pronunzia del Tar per la Lombardia di Milano n. 00863/2021 reg. ric (DOC. 15). Violazione dell'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (come modificato dall'art. 1 della legge 11 febbraio 2015, n. 15) - violazione del principio di buona fede nell'attività amministrativa - Eccesso di potere per scorrettezza e slealtà del comportamento assunto dalla p.a. scolastica - Illegittimità.

Il provvedimento di esclusione impugnato è viziato dall'eccesso di potere, perché il dovere di correttezza in capo alla P.A. è un parametro di legittimità della funzione amministrativa. Invece nel caso di specie l'Amministrazione Scolastica si è comportata in modo scorretto, consentendo al ricorrente di permanere per due anni scolastici nelle graduatorie del personale precario, per la classe di concorso A027, valutandone sempre il titolo di studio come valido, salvo poi escluderlo per il motivo opposto, nel bel mezzo di una supplenza, lasciandolo senza stipendio e senza lavoro, con la risoluzione del contratto a tempo determinato che qui pure si impugna e che andava a scadere solo in data 31.8.2023. Al riguardo, viene subito in rilievo l'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (come modificato dall'art. 1 della legge 11 febbraio 2015, n. 15) che stabilendo espressamente l'applicabilità all'attività amministrativa dei principi dell'ordinamento comunitario, consente di ritenere operante in via generale - come peraltro più volte affermato dalla Corte di Giustizia (v. sentenza Topfer del 3 maggio 1978, C-12/77), anche quello della tutela del legittimo affidamento del privato.

Violazione artt. 3 – 97 Cost. - Violazione e/o errata applicazione della O.M. 60/2020 - Lett. C) Titoli di servizio; - Violazione della Tab. A/4 Lett. C) Titoli di servizio. - Eccesso di potere per erroneità, irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità; - Violazione e/o errata applicazione della O.M. 112/2022 nella parte in cui disciplina il punteggio spettante per la valutazione dei titoli di servizio. - Eccesso di potere per erroneità, insufficiente e/o mancante motivazione per la rettifica del punteggio operata nelle altre classi di concorso di interesse del ricorrente - Illegittimità. Con riferimento, invece, agli ulteriori titoli valutabili rispetto al titolo di studio, dichiarati dal ricorrente nella domanda di inserimento, la rettifica del punteggio maturato dal prof. Pesce nelle altre classi deve ritenersi illegittima per eccesso di potere, essendo la decurtazione del punteggio basata su una motivazione erronea, fondata su falsi presupposti, insufficiente e/o mancante. Infatti, il falso presupposto è rappresentato dal fatto che il titolo di servizio maturato dal ricorrente sulla classe di concorso A027 sarebbe stato svolto senza il possesso del titolo d'accesso richiesto. Trattasi di un'illegittimità derivata, in quanto conseguenza della illegittima esclusione del docente dalla classe di concorso A027, ut supra evidenziata, che ha avuto effetti a cascata sulle altre graduatorie delle altre classi di concorso. Infatti, una volta qui accertata l'illegittimità dell'esclusione, è necessario anche rivalutare anche il punteggio relativo al servizio di insegnamento espletato dal prof. Pesce nella A027, con conseguente attribuzione del punteggio aggiuntivo spettante per il servizio (c.d. aspecifico) da attribuire nelle altre classi di concorso, restituendo cioè al ricorrente il punteggio e la posizione che ricopriva nelle citate graduatorie alla data della loro pubblicazione dell'01/08/2022 ovvero: 40,50 per la classe di concorso A016 - disegno artistico e modellazione odontotecnica; 40,50 per la classe di concorso A037 - scienze e tecnologie delle costruzioni tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica; 40,50 per la classe di concorso A020 – fisica; 40,50 per la classe di concorso a026 – matematica; 40,50 per la classe di concorso a060 - tecnologia nella scuola secondaria di I grado; 52,50 per la classe di concorso a027 - matematica e fisica; 40,50 per la classe di concorso a032 - scienze della geologia e della mineralogia; 40,50 per la classe di concorso a047 - scienze matematiche applicate; 27,50 per la classe di concorso b014 - laboratori di scienze e tecn. delle costruzioni.

Violazione degli artt. 3, 4, 35, 51, 97 della Costituzione - Violazione D. Lgs. n. 297 del 16.4.1994, D. Lgs. n. 59 del

13.4.2017 - Violazione della Legge n. 107 del 13.7.2015 - Eccesso di potere per illogicità, disparità di trattamento, irragionevolezza, inadeguatezza ed arbitrarietà. – Illegittimità. Qualora dalla interpretazione della normativa vigente, si dovesse ritenere non applicabile al caso di specie, per la validità del titolo di studio per l'accesso alle classi di concorso A027 ed A037, l'art. 5 del D.M. 254/2017 e, quindi, le Tabelle allegate al DM 39/98 ed al D.M. 354/98, bensì unicamente le Tabelle allegate al DPR 19/2016 ed al DM 254/2017, il prof. Pesce, con il presente ricorso, impugna direttamente le Tabelle allegate al DPR 19/2016 e DM 254/2017 per violazione degli artt. 3, 4, 35, 51, 97 della Costituzione e per eccesso di potere per illogicità, disparità di trattamento, irragionevolezza, inadeguatezza ed arbitrarietà. Per gli stessi motivi impugna l'OM 60/2020 e l'OM 112/2022, nella parte relativa alla valutazione degli ulteriori titoli valutabili per la formazione delle graduatorie rispetto al titolo di studio. Infatti, stante l'esistenza della normativa sopra richiamata, ovvero dei D.M. 39/98 e 354/98, il Ministero dell'Istruzione ha consentito ai laureati in ingegneria, con laurea di vecchio ordinamento, come il ricorrente, di partecipare ai percorsi abilitativi delle SISS, dei TFA e dei FIT che si sono succeduti nel tempo sino a tutt'oggi, per cui tali laureati in Ingegneria Vecchio Ordinamento (ovvero ante 2001 come il ricorrente) risultano aver conseguito l'abilitazione nella classe di concorso A027 a cui il prof. Pesce, docente precario, non potrebbe ingiustamente, irragionevolmente ed illegittimamente aspirare. Ne deriva che, stante l'esistenza dell'art. 5 del DM 254/2017, questi laureati in ingegneria con laurea di vecchio ordinamento oggi hanno potuto presentare, in virtù della ordinanza ministeriale 60 del 2020, che disciplina le supplenze, la domanda di inclusione nella prima fascia delle GPS destinata ai docenti precari abilitati e nella prima fascia delle Graduatorie d'Istituto, quella, cioè, destinata ai docenti non di ruolo abilitati già inseriti nelle graduatorie ad esaurimento. Ne consegue che, nel caso che ci occupa, troviamo inseriti ed utilmente collocati (sia pure in fasce diverse) nelle stesse G.P.S. e GI da cui il ricorrente è stato escluso, docenti abilitati in possesso dello stesso titolo di studio che permangono nella A027 e dalla quale classe di concorso non possono più essere esclusi, e docenti non ancora abilitati, come il ricorrente, che, invece, contraddittoriamente ed illogicamente, ne vengono esclusi pur essendo in possesso della stessa ed identica laurea. Un divieto di accesso alla classe di concorso a senso alternato, insomma, posto dall'Amministrazione, per cui agli abilitati non si applica il divieto di accesso, mentre contemporaneamente a chi è in attesa di abilitarsi, come il ricorrente, tale divieto, invece, si applica. Il che, ovviamente, determina, oltre che una violazione di legge, anche un vizio di eccesso di potere in capo alla P.A., rappresentato dalla disparità di trattamento nell'ambito degli stessi laureati in ingegneria con laurea di vecchio ordinamento e nell'ambito delle stesse graduatorie, GPS e G.I. Fermo restando quanto sin qui rappresentato, occorre aggiungere che i laureati in matematica ed in fisica possono accedere con il loro titolo di studio alla classe di concorso A027. Possono altresì accedere alle classi di concorso A-26 (Matematica) ed A-20 (Fisica). Il ricorrente, invece, con la sua laurea in ingegneria (vecchio ordinamento) può accedere alle classi di concorso A-26 (Matematica) ed A-20 (Fisica), ma, illogicamente ed irragionevolmente, non potrebbe accedere alla classe di concorso A027 (Matematica e Fisica), ovvero su una cattedra che è costituita dalla mera sommatoria dei due insegnamenti! Perciò, stante la perfetta corrispondenza tra i contenuti disciplinari delle classi di concorso A-20, A-26 e A027 e considerato che il prof. Pesce è in possesso di un valido titolo di accesso per conseguire l'abilitazione nelle classi di concorso A-20 e A-26, oltre che all'insegnamento in tali classi di concorso, il suo titolo di studio può ritenersi perfettamente assimilabile quale titolo idoneo anche per l'insegnamento nella classe di concorso A027. Diversamente opinando, laddove cioè non si consentisse l'inserimento nelle graduatorie per cui è causa del docente ricorrente, per la classe di concorso A027, nonostante la perfetta corrispondenza tra le tre classi di concorso, si determinerebbe una patente violazione dei principi di uguaglianza e di parità di accesso agli impieghi pubblici, enucleabili dagli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione. Il concorso pubblico, ovvero le graduatorie utilizzate per le supplenze del personale docente della Scuola Statale, in quanto meccanismo di selezione tecnica e neutrale dei più capaci, si configura quale metodo ottimale per la scelta di soggetti chiamati ad esercitare le proprie funzioni in condizioni di imparzialità nel rispetto delle previsioni dell'articolo 97, circa il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, ed al contempo non deve discostarsi dall'obiettivo dell'articolo 51, comma 1, del medesimo Testo costituzionale, in base al quale "tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici [ ... ] in condizioni di eguaglianza". Verrebbe anche negato al ricorrente il diritto al lavoro di cui agli artt. 4 e 35 Cost., i quali impongono di prevedere restrizioni alle posizioni giuridiche che sottendono, solo qualora esse siano effettivamente giustificate e ciò senza considerare che nella Scuola Italiana moltissimi laureati in Ingegneria, nella maggior parte dei casi, hanno già insegnato la materia "Matematica e Fisica" come supplenti, proprio come il prof. Pesce, al quale poi, però, sarebbe paradossalmente inibito di partecipare ai concorsi che saranno banditi proprio per stabilizzare i docenti precari come il ricorrente (per le stesse conclusioni anche se con diverso percorso argomentativo si veda Tar Calabria, Catanzaro, 8 febbraio 2022, n. 186). Analizzando la fattispecie concreta oggi in discussione, appare del tutto evidente che, laddove il ricorrente fosse escluso dalle graduatorie citate per i motivi sopra esposti, i predetti principi costituzionali sopra citati verrebbero palesemente violati. Invero, i docenti laureati in ingegneria verrebbero discriminati non solo rispetto ai docenti laureati in matematica e rispetto a quelli laureati in fisica, ma anche rispetto ai docenti con lo stesso titolo di studio, ma già abilitati attraverso i percorsi SISS, TFA e FIT, che, invece, come detto, hanno avuto la possibilità di accedere a tutte e tre le classi di concorso, e quindi in ciascuna singola classe a loro scelta. Una discriminazione sostanzialmente basata soltanto su un codice diverso, laddove, invece, i contenuti dell'insegnamento e la formazione conseguita sono corrispondenti per tutte e tre le classi di concorso e che ne determinano la omogeneità disciplinare. Un'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme sopra indicate, quindi, con riferimento ai principi di uguaglianza e di parità di accesso agli impieghi pubblici, enucleabili dagli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, deve condurre a consentire la inclusione nelle graduatorie relative alle classi di concorso da cui il ricorrente è stato escluso. Diversamente si avallerebbe il consolidamento di una palese disparità di trattamento fondata su una preclusione in alcun modo riconducibile a requisiti di capacità o di merito. Un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma in esame, inoltre, non consentirebbe l'aprioristica esclusione dei docenti laureati in

ingegneria dall'insegnamento nella classe di concorso A027, perché tale esclusione contrasta con le norme di rango costituzionale poste a presidio del diritto alla formazione ed all'elevazione professionale dei lavoratori, quali aspetti della più generale tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni (art. 35, commi 1 e 2) e che nell'ambito del pubblico impiego si attualizzano con il riconoscimento in favore di tutti i cittadini della possibilità di accedere alle selezioni concorsuali per l'assunzione all'impiego pubblico in condizioni di eguaglianza (art. 51). L'esclusione che qui si impugna appare irrazionale ed ingiustificata, anche alla luce di quanto affermato dalla Corte Costituzionale, e, cioè, che il legislatore non può introdurre requisiti di accesso ai pubblici uffici che si traducano in arbitrarie discriminazioni o ingiustificate barriere all'ingresso nel posto di lavoro. Ciò si determinerebbe nel caso di specie, perché le abilitazioni alla classe di concorso A027 tramite i percorsi abilitativi SISS e TFA e FIT non sono più praticabili, in quanto tali percorsi abilitativi non risultano più adottati dalla PA per consentire ai docenti di accedere all'immissione in ruolo, poichè adesso l'Amministrazione utilizza, com'è noto, il sistema del concorso straordinario o ordinario abilitante per il personale non di ruolo come il ricorrente, il quale si vedrebbe così preclusa pure la strada per l'abilitazione, se fosse confermata l'esclusione per via del titolo di studi, specie con riferimento alla circostanza che il prof. Pesce risulta già utilmente inserito nelle GPS e G.I. nel biennio precedente.

Violazione dell'art. 97 Cost. - Violazione dell'art. 5 del Dm 259/2017 - Violazione del Dm 354/1998 - Violazione del DM 39/98 - Disparità di trattamento - Eccesso Di Potere - Illegittimità. Violazione dell'art. 51 della Legge n.449/1997, dell'art. 1 della L. n. 230/2005, dell'art. 22 della L. n. 240/2010- Illegittimità.

Qualora i vizi sopra descritti non siano determinati dalla mera interpretazione dell'OM n. 60/2020 e dell'OM 112/2022, ebbene, tali ordinanze qui si impugnano per illegittimità, nella parte relativa alla validità dei titoli di studio per l'accesso alla cl. di conc. A027, perché tali atti amministrativi ministeriali avrebbero dovuto consentire alla Pubblica Amministrazione Scolastica di stabilire la validità del titolo di accesso posseduto dal prof. Pesce sulla base della Tabella dei titoli allegata al DM n. 354/98 e con quelle allegate al DM 39/98 e non già con le Tabelle allegate al DPR 19/2016 e DM 259/97.

Una interpretazione organica, in una lettura costituzionalmente orientata, della normativa di riferimento convince della piena applicabilità al caso di specie del DM n.354/1998 per la classe di concorso A027 e della Tabella ad esso allegata. In caso contrario le citate OM 60/2020 e 112/2022 sono viziata anche da eccesso di potere, perché, come sopra esposto, creano una disparità di trattamento nell'ambito degli stessi laureati con laurea di vecchio ordinamento in ingegneria, che possono da un lato essere inclusi nelle graduatorie per cui è causa con l'abilitazione e dall'altro invece possono essere suscettibili di esclusione, come nel caso di specie, se non ancora abilitati. Se la laurea in ingegneria non consentisse l'insegnamento nella classe di concorso A027, la Tabella di valutazione allegata al DPR 19/2016 sarebbe incrinata in punto di legittimità da illogicità manifesta. Infatti, la tabella A allegata al DPR 19/2016 consente ai laureati in ingegneria l'accesso tanto alla classe di concorso A-26 matematica che a quella A-20 fisica, ma escluderebbe quello relativo all'insegnamento congiunto di matematica e fisica A027, seppure in presenza di una oggettiva identità del percorso curricolare che caratterizza l'insegnamento di matematica e fisica. L'art. 97 comma 4 della Costituzione prevede che "Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge". La giurisprudenza del Consiglio di Stato è stata più volte chiamata ad interpretare e definire i requisiti del "pubblico concorso" come le graduatorie in oggetto, affermando, a salvaguardia dell'art. 97 comma 4, che l'accesso al pubblico impiego deve avvenire per mezzo di una procedura congrua, nel senso che essa deve consentire di verificare che i candidati posseggano la professionalità necessaria a svolgere le mansioni caratteristiche, per tipologia e livello, del posto di ruolo che aspirano a ricoprire. Con specifico riguardo al comparto scuola, il Consiglio ha poi affermato nella sentenza 9 febbraio 2011 n. 41 che il merito deve costituire il criterio ispiratore della disciplina del reclutamento del personale docente e nella sentenza 6 dicembre 2017 n. 251 precisa che "una disposizione la quale impedisca di realizzare la più ampia partecipazione possibile alla procedura concorsuale, in condizioni di effettiva parità, contraddice tale criterio". E' evidente, che, per quanto sopra riferito, tali principi non sono stati applicati al caso di specie e non potranno applicarsi una volta confermata l'esclusione del ricorrente dalle graduatorie impugnate.

Domanda di risarcimento del danno in forma specifica. - Si formula domanda risarcitoria "in forma specifica", atteso che, previo accertamento della piena legittimazione del ricorrente ad essere riammesso nelle graduatorie per le supplenze GPS e GI nella classe di concorso A027 con il punteggio maturato alla data della loro pubblicazione dell'1.8.2022 e nelle altre classi di concorso di suo interesse con il punteggio maturato alla data della loro pubblicazione dell'1.8.2022, si chiede all'On.le TAR adito di confermare, nel merito, l'inserimento con effetti "definitivi" nelle citate graduatorie.

ISTANZA DI MISURE CAUTELARI MONOCRATICHE EX. ART. 56 C.P.A O, IN SUBORDINE, COLLEGIALI.

Dal contenuto dei motivi esposti si evidenzia la sussistenza del fumus. In punto di periculum, il requisito si trae dall'imminenza di un pregiudizio grave ed irreparabile. Infatti, al ricorrente è stata revocata la supplenza che costituisce la fonte del suo reddito e dall'esclusione e dalla decurtazione del punteggio nelle predette graduatorie del personale docente precario, il prof. Pesce, in mancanza di un provvedimento cautelare di urgente riammissione nelle graduatorie per le supplenze, con l'attribuzione del relativo punteggio illegittimamente rettificato, perderebbe irrimediabilmente la possibilità di concorrere al conseguimento degli incarichi di supplenza nelle classi di concorso prescelte, in particolare nella A027, che possono essere conferiti durante l'anno scolastico in corso (cc.dd. supplenze brevi). Peraltro, la richiesta all'Ill.mo Presidente di disporre misure cautelari provvisorie ex art. 56 Cpa, appare giustificata dalla estrema gravità e dall'urgenza di ottenere supplenze, che per il ricorrente costituiscono la fonte di reddito da lavoro, considerando che la possibilità di conquire tali supplenze appaiono molto ampie, qualora il ricorso venisse accolto, proprio per il punteggio che il prof. Pesce aveva maturato prima della rettifica e se rideterminato ai sensi di legge in via d'urgenza, con inclusione nella graduatoria della cl di

conc. A027, ove vanta il maggior punteggio (così come dimostrato dalla primitiva pubblicazione delle GPS e G.I. dell'1.8.2022). Inoltre, nella comparazione dell'interesse del ricorrente con l'interesse pubblico, appare rassicurante la circostanza che l'odierno istante abbia già insegnato nel biennio precedente nella classe di concorso da cui solo ora è stato escluso e ciò può consentire l'adozione di un provvedimento, sia pure provvisorio ed urgente di riammissione, specie laddove si consideri che, le supplenze sono un fonte di sostentamento perché per il prof. Pesce rappresentano un reddito di lavoro. In termini di bilanciamento di interessi, è poi la stessa condotta tenuta sino ad oggi dalla P.A. - che mai ha eccepito la eventuale inidoneità del titolo di studio per l'accesso alle classi di concorso ed, anzi, ha tenuto inserito per due anni scolastici in precedenza il ricorrente nelle graduatorie del personale non di ruolo aspirante a supplenze - la prova cardine dell'assenza di qualsivoglia interesse pubblico contrario al chiesto reinserimento.

**SULLA NOTIFICA AI CONTROINTERESSATI – ISTANZA ex. Artt. 41, c. 4, e 49, c. 3, C.P.A.**

Conformemente a pacifica giurisprudenza, trattandosi di fattispecie in cui è ampio e di non agevole individuazione il novero dei controinteressati, qualora l'Ill.mo TAR ritenesse necessaria la notifica agli stessi, si formula sin d'ora istanza di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione degli atti sul sito web dell'intimata Amministrazione, essendo onere dell'Amministrazione collaborare in tali complessi casi alla loro individuazione. Tuttavia, in osservanza della regola processuale, si notifica il ricorso ad almeno un nominativo ricompreso tra i partecipanti alla procedura d'interesse della ricorrente.

E, pertanto, Voglia l'Ecc.mo TAR Lazio - Roma, IN VIA PRELIMINARE - sospendere l'efficacia di tutti gli atti e provvedimenti impugnati e di quelli consequenziali e comunque connessi nonché delle graduatorie GPS e G.I. con il reinserimento del ricorrente con riserva, già con misure cautelari monocratiche ex. art. 56 C.P.A., nella II Fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) e (contestualmente) nella III Fascia delle Graduatorie d'Istituto, dell'Ambito Territoriale della provincia di Bari, per la classe di concorso A027 e con attribuzione del punteggio di punti 52,50 così come attribuito inizialmente d'ufficio in data 1.8.2022 e con l'attribuzione del punteggio così come attribuito inizialmente d'ufficio in data 1.8.2022 anche in tutte le altre graduatorie corrispondenti alle classi di concorso di interesse del ricorrente, ovvero: 40,50 per la classe di concorso A016 - disegno artistico e modellazione odontotecnica; 40,50 per la classe di concorso A037 - scienze e tecnologie delle costruzioni tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica; 40,50 per la classe di concorso A020 - fisica; 40,50 per la classe di concorso A026 - matematica; 40,50 per la classe di concorso A060 - tecnologia nella scuola secondaria di I grado; 40,50 per la classe di concorso A032 - scienze della geologia e della mineralogia; 40,50 per la classe di concorso A047 - scienze matematiche applicate; 27,50 per la classe di concorso B014 - laboratori di scienze e tecnologie delle costruzioni. Con reintegrazione nella supplenza di cui è stato privato.

NEL MERITO: - in via principale, accogliere il presente ricorso e le domande con esso promosse ed annullare, nelle forme e con gli effetti sopra indicati, gli atti impugnati e, quindi, il provvedimento di esclusione e le graduatorie GPS e GI, per l'Ambito Territoriale della provincia di Bari, così come rideterminate in danno del ricorrente, nonché ogni altro atto connesso e consequenziale, accertando il diritto del docente Pesce Rocco ad essere inserito in tutte le predette graduatorie con il punteggio attribuito inizialmente dall'Ufficio Scolastico della provincia di Bari come da pubblicazione avvenuta in data 1.8.2022, sulla base di tutti i titoli valutabili, indicati dal ricorrente nella domanda di inserimento del 27.5.2022 prodotta in atti e per le classi di concorso ivi indicate, annullando altresì l'OM 60/2020, l'OM 112/2022, la Tabella A/B del DPR 19/2016, la Tabella A/B del DM 259/2017, nella parte in cui dette Tabelle non prevedono la Laurea in Ingegneria Civile di Vecchio Ordinamento quale titolo di studio valido per l'accesso alla classe di concorso A027 (Matematica e Fisica) e nella parte in cui non prevedono la valutazione dei titoli ulteriori, quali i titoli di servizio, in possesso del ricorrente;

- per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente a disporre, in forma specifica, al chiesto reinserimento con annullamento della decurtazione del punteggio con effetti "definitivi";

- con vittoria di spese ed onorari.

Si producono gli atti impugnati ed i documenti indicati in narrativa.

Si precisa che il presente giudizio in materia di pubblico impiego è soggetto al contributo unificato di euro 325,00.

**Roma, 21.12.2022**

**Avv. Giorgio Potenza**

**Si allegano al presente avviso:**

All. 1) Ordinanza del 24.1.2023, pubblicata il 27/01/2023 - N. 00565/2023 Reg. Prov. Cau. e N. 00152/2023 Reg. Ric., del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio sede di Roma, Sez. Terza BIS, con avviso.

All. 2) Ricorso introduttivo con avviso.

All. 3) Elenco dei controinteressati inseriti nelle Graduatorie impugnate con il ricorso con avviso.

All. 4) Ricevuta di bonifico su conto entrate eventuali e diverse concernenti il MIUR.

**Roma, data e firma digitali**

Firmato digitalmente da: POTENZA GIORGIO  
Ruolo: 4.6 Avvocato  
Organizzazione: ORDINE AVVOCATI ROMA  
Luogo: Roma  
Data: 30/01/2023 16:35:01